Io faccio semplicemente questo incitamento e niente altro.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 6 in lire 7526 38.

(È approvata.)

Categoria 7, *Interessi dei capitali*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 17,728 71.

(È approvata.)

Categoria 8, *Spese diverse*, portata dal Governo, e mantenuta dalla Commissione in lire 1231.

(È approvata.)

Categoria 9, *Estinzione dei biglietti*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 2400.

(È approvata.)

Categoria 10, *Casuali*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 1000.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo primo della legge annessa a questo bilancio così concepito:

« È approvato il bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto per l'esercizio finanziere del 1851 nella somma complessiva: l'attivo di..... L. 210,816 28
il passivo di ..... » 205,713 23

(La Camera approva.)

L'intiera legge rimane così concepita: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 264.)

Si procede allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

(Risulta dallo spoglio della votazione che la Camera non è più in numero.)

Lo squittinio sarà ripetuto domani.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Svolgimento per la presa in considerazione della proposta del deputato Peyrone, relativa all'emissione dei voti monastici;

2° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 27 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'istituzione di una Banca di circolazione in Savoia — Votazione ed approvazione della legge pel bilancio attivo e passivo pel* 1851 *del Monte di riscatto in Sardegna — Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Peyrone sull'emissione dei voti religiosi — Svolgimento del proponente — Considerazioni del ministro dell'interno — Parole in appoggio dei deputati Turcotti e Borella — Opposizioni del deputato Angius — Opinioni dei deputati Gastinelli, Brofferio e Moia — Presa in considerazione del progetto di legge — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore due.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, *segretario*, espone il seguente sunto della petizione ultimamente presentata alla Camera:

3730. Duecentoquarantatrè abitanti di Viù, ed il Consiglio delegato dello stesso comune, rappresentando le ingenti passività che hanno dovuto contrarre per far fronte alle spese di formazione della strada che da quel comune mette al ponte di Germagnano e le critiche circostanze in cui versano, le quali non permettono loro di estinguerle, chiedono che dal Governo sia assegnata allo stesso municipio una competente somma a titolo di sussidio.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(È approvato.)

Se vi sono relazioni di Commissioni in pronto, do la parola ai relatori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE D'UNA BANCA DI CIRCOLAZIONE IN SAVOIA.

CARQUET, *relatore*. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport de la Commission sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une Banque de circulation en Savoie. La Chambre me permettra d'ajouter que la Banque d'Annecy, à laquelle doit succéder la Banque de Savoie, cessera d'exister à la fin de juillet prochain, époque à laquelle expire son autorisation. Si la discussion de ce projet de loi était retardée, la Banque nouvelle aurait à peine le temps de préparer son installation pour cette époque. Je prierai donc la Chambre de vouloir bien la déclarer d'urgence et de consacrer au besoin une séance du soir, si elle le juge à propos. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 732.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Camera delibererà indi sulla domanda d'urgenza per la discussione del progetto di legge cui essa riguarda.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL MONTE DI RISCATTO IN SARDEGNA PEL 1851.

PRESIDENTE. Siccome ieri la Camera non si trovò in numero allorchè si procedette allo scrutinio segreto sul bilancio del Monte di riscatto in Sardegna, conviene ripetere la votazione del medesimo.

Si procede alla votazione per iscrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 118
Maggioranza 60
Favorevoli 108
Contrari 10

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO PEYRONE SULL'EMISSIONE DEI VOTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposizione del deputato Peyrone per disposizioni relative all'emissione di voti solenni e perpetui di professione religiosa.

Do lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 653.)

La parola è al deputato Peyrone per lo svolgimento della sua proposta.

PEYRONE. Signori, nel propormi di sottoporre alla Camera i motivi sui quali poggia il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentarvi, io non mi farò a ricordare l'origine degli ordini religiosi, e quali cause abbiano dato luogo all'istituzione dei medesimi, come neppure a trattare la questione, se gli ordini regiosi sieno alla società profittevoli. Solo dirò che gli ordini religiosi, non dissimili dalle altre sociali instituzioni adatte ai tempi in cui ebbero origine, devono necessariamente con opportune riforme e modificazioni uniformarsi ai tempi che si succedono, a pena di trovarsi isolate in modo che devono cadere sotto il peso della loro condizione stazionaria.

In fatti, gli ordini religiosi che sorsero in varie epoche si vedono improntati sulle sociali e politiche contingenze dei tempi e dal genio stesso delle nazioni in cui ebbero origine. Quindi ne deriva che gli instituti religiosi non operando quelle modificazioni che sono richieste dalle sorvenute nuove circostanze nell'ordine sociale, si trovano nella mutata società come parti eterogenee, epperciò in urto coi nuovi bisogni e colle nuove tendenze.

Inoltre, sebbene gli ordini religiosi o per rivalità, o per altre cause si trovassero, massime nei mezzi tempi, gli uni agli altri odiosi, e cordialmente si astiassero perchè nei tempi d'ignoranza e di fanatismo non avevano alcun nemico a combattere, tuttavia, cessate le teologiche disputazioni, che nelle dissensioni tenevano gran campo, sopite se non distrutte le vicendevoli ire, divennero concordi allorquando temettero di essere sopraffatti dalla crescente civiltà.

Dal momento adunque che negli ordini religiosi vi fu fusione d'interessi per la propria conservazione io li considero tutti come animati dall'istessa volontà per il conseguimento di un medesimo fine, di quello cioè di far ostacolo a qualunque riforma, a qualunque miglioramento nell'ordine sociale e politico, per cui gli ordini medesimi o venissero distrutti, o perdessero di quella influenza che primitivamente avevano acquistata ed esercitata.

Ella è dunque cosa evidente che la conservazione degli ordini religiosi non è compatibile colle presenti condizioni sociali e politiche, se non che a condizione che nelle costituzioni dei medesimi si facciano radicali riforme, fra le quali, a mio avviso, la principale e la più necessaria sarebbe quella che non più si emettessero voti solenni, poichè in allora conservando i religiosi nella società la lor qualità di cittadini, le azioni dei medesimi e del corpo cui appartengono si vedrebbero informate al progresso della civiltà e della libertà.

Ma queste radicali riforme però non è in potere del Governo civile di eseguirle; devono le medesime derivare dalla Santa Sede, come quella che diede agli ordini religiosi la canonica sanzione.

Gli istituti religiosi, per l'effetto massime della nessuna o dubbia vocazione degli individui alla vita claustrale, si rilasciarono nella disciplina alla quale vennero vigorosamente richiamati dal concilio di Trento, dai decreti, instruzioni e costituzioni dei pontefici Sisto V, Clemente VIII, Innocenzo X ed Innocenzo XII, e finalmente dal decreto della congregazione de' regolari 25 gennaio 1848.

A colui che bene s'addentra nello spirito di tali ordinamenti, rimane manifesto che la Santa Sede stessa è persuasa della necessità di una radicale riforma negli ordini religiosi. Pio IX solo avrebbe potuto vincere gli ostacoli, e superare le difficoltà che a tale riforma si opponevano; ma nelle attuali circostanze è pur troppo fondato il timore che l'indicata riforma non resti che una speranza di più.

Mentre intanto la Santa Sede attenderà a tutto suo bell'agio per operare le riforme la cui necessità è dalla medesima sentita, dovrà il potere civile arrestarsi dall'apportarvi, per quanto sta in lui, quelle prescrizioni che stanno nei limiti della propria giurisdizione? Io non lo credo.

Nell'istessa maniera che il Governo civile si trova nei limiti della propria autorità, mentre accetta o ripudia un ordine religioso, egli è evidente che può anche conservare gli ordini religiosi nello Stato, sotto la condizione però che gli individui che ne devono far parte abbiano adempiute certe e determinate prescrizioni da eseguirsi mentre i medesimi si trovavano ancora estranei alla ecclesiastica giurisdizione.

Ora, fra le condizioni attinenti alle persone che entrano in religione, la più essenziale si è quella che riflette l'età in cui è fatta facoltà di emettere i voti solenni. Il mio progetto di legge, o signori, tende a portare una modificazione all'anzidetta condizione, ordinando cioè, che d'ora innanzi nessun cittadino possa emettere i voti solenni se non se all'età di ventun anno compiuto. E qui risorgono due quistioni, la prima delle quali si è di vedere se la modificazione da me proposta sia necessaria: la seconda quistione consiste nello stabilire se tale modificazione possa esser introdotta dall'autorità civile.

E primieramente, l'emissione dei voti solenni in qualunque instituto religioso, è un atto che si deve riguardare come il più serio, il più decisivo che l'uomo possa compiere nel corso

della sua vita: quindi ci vuole una non dubbia disposizione, una non coatta e decisa volontà per il compimento dei voti medesimi, e, di più, la scienza dell'importanza delle fatte promesse e delle conseguenze che loro tengono dietro.

Senza queste essenziali condizioni, io non dubito di asserire che i voti emessi in religione sono nulli dinanzi a Dio ed agli uomini.

Ora, o signori, io mi appello a tutti gli egregi cultori delle scienze naturali, a tutti gli educatori che siedono sui banchi di questa Camera, infine a tutti gli uomini di buon senso, se una persona all'età di sedici anni possa scientemente, deliberatamente disporre dei destini della propria vita.

I voti solenni che si emettono nella professione religiosa sono quelli di povertà, di castità e di obbedienza.

Ed anzi tutto il voto di povertà, se non può aver gran peso nè all'epoca in cui si emette, nè in progresso di tempo, per l'individuo che sorte da una povera famiglia, può esser oggetto di tardo pentimento e rancore per colui che sorte dalle agiate famiglie.

I figli sono legalmente immedesimati nelle paterne sostanze; la natura impartì ai medesimi eguali diritti, e se giuste querele furono, e sono tuttora mosse sui privilegi che a favore di alcuno dei figli gravitano sul paterno retaggio, quale non sarà il rimprovero che farà a se stesso ed a quelli che vi cooperarono colui che, senza maturità di consiglio e volontà deliberata, incautamente si spogliò di ogni diritto che nel secolo gli potesse competere?

Dissi maturità di consiglio e volontà deliberata, ed altrimenti non può essere; poichè, se le leggi civili non permettono al minore di ventun anno la libera disposizione, e di sè e delle sue sostanze, potrà forse coonestarsi l'eccezione fatta, non in favore, ma in danno di quelli che emettono voti solenni?

Le leggi civili, anche per i maggiori d'età, prescrivono particolari disposizioni quando si tratta della validità delle donazioni fatte per atto tra vivi. In concreto, per una persona d'anni sedici, ogni formalità è tolta. In cotale maniera viene erroneamente supposto che maggior senno, una più deliberata volontà esistano nell'uomo nella sua più verde giovinezza che non quando è giunto nell'età matura. Tali incongruenze esistono al giorno d'oggi nella nostra legislazione.

Il secondo voto si è quello della castità; questo voto, o signori, contiene in se stesso una guerra continua agli istinti dell'umana natura, all'innata tendenza della riproduzione: questo voto è un olocausto che si fa al Creatore di un dono dal medesimo ricevuto.

Colui pertanto che intende di tener broncio alle naturali tendenze dell'uomo, colui che s'appresta a promettere con solenne sacramento di reprimerle, di soffocarle per tutto il corso della sua vita, deve almeno esser conscio dell'entità e delle conseguenze del voto che sta per emettere. Ora, come mai nell'età di sedici anni potrà una persona fare solenne promessa di eseguire ciò che non può ancor conoscere?

Come mai un individuo nell'età di sedici anni, inscio ancora dell'impulso prepotente della natura, potrà credere di essere in progresso di tempo abbastanza forte per tenerlo a freno?

Il credere adunque, o signori, che una persona all'età di sedici anni possa scientemente, deliberatamente emettere il voto solenne di castità, non solo è un errore, ma è la negazione di un principio razionale il più sentito, il più incontestabile.

Viene in ultimo il terzo voto, quello cioè dell'obbedienza.

Altri forse sarà portato a credere che questa solenne promessa dell'obbedienza non abbia l'importanza degli altri voti di sopra accennati; io credo al contrario che non minore ne sia l'entità. In fatti, un giovane che nell'età di sedici anni promette solennemente obbedienza ai suoi superiori, quali dati, quali precedenti avrà egli per farsi un giusto criterio del voto, e misurarne le conseguenze?

Forse gli atti d'obbedienza e di rispetto usati verso i suoi diletti genitori? Ma questi atti anzi che dell'obbedienza, sono l'effetto delle affettuose cure che si ricevono sotto il tetto paterno, della gratitudine verso coloro che ci manuducono nei primi passi della vita. Nessun paragone adunque si può instituire fra l'obbedienza che da un giovane si presta nel seno della propria famiglia, e quell'atto di sommessione cieca, assoluta che si giura nella monastica professione.

Che più? Il voto dell'obbedienza che si emette nella religiosa professione verso i suoi superiori contiene uno spoglio della propria libertà.

Ora, questa rinunzia di ciò che è più caro all'uomo, cioè della libertà, può ella farsi in un'età nella quale non n'è possibile l'esercizio?

Un giovane all'età di sedici anni, per quanto sommesso sia stato ai suoi indulgenti ed amati parenti, potrà egli ripromettersi di conservare l'istessa condotta verso superiori ignoti, estranei, capricciosi, e sovente ingiusti?

In una parola, il voto d'obbedienza è l'annientamento della propria volontà, è la negazione della libertà individuale. La rinunzia perciò a questi essenziali attributi non può farsi che scientemente e volontariamente, condizioni queste che mancano in un'età in cui l'uomo non può ancor conoscere e misurare le contingenze della vita.

Egli è ben vero che il Concilio di Trento ed i sovracitati sommi pontefici furono solleciti nel prescrivere opportune condizioni, senza delle quali nessuno fosse ammesso alla professione religiosa. Egli è vero ancora che Pio IX nell'enciclica 8 dicembre 1849, diretta da Gaeta ai vescovi d'Italia, così si esprimeva sull'ammessione dei novizi ai voti solenni:

« Caveant praesertim supradicti ordinum moderatores ne ulli ad religiosa instituta aditum faciant nisi cujus antea vitam, mores atque indolem accuratissime expenderint: ac deinde illos tantum ad religiosam professionem admittant qui, tirocinio rite posito, ea dederint veræ vocationis signa ut judicari merito possit ipsos non alia de causa religiosam vitam amplecti nisi ut Deo unice vivant, et suam atque aliorum salutem pro cujusque instituti ratione procurare possint. »

Ma queste parole del capo della Chiesa mentre mostrano da una parte in che maniera egli apprezzi gli inconvenienti e gli scandali che accadono sempre dal ricevere nelle case religiose quegli individui che vi sono portati da una dubbia vocazione o da una non deliberata volontà, dall'altra parte, è pur forza il dirlo, queste prescrizioni nell'applicazione diventano più che un controsenso, una vera derisione.

In fatti, prescrive il sommo pontefice che nessuno sia ammesso alla religiosa professione senza che prima non sia stata la sua vita anteriore, i suoi costumi con accuratezza esaminati. Ma con quale criterio si potranno rivocare a seria disamina gli atti della vita di un giovine che non ha ancor compito l'anno sedicesimo dell'età sua? Con quale giudizio si potranno apprezzare i di lui costumi, se ignora ancora le passioni che possono corromperli?

Roma, o signori, conosce le piaghe degli ordini religiosi: ma non sa, non vuole, o non può con radicali riforme portarvi rimedio: del resto, se avessi bisogno di altri argomenti per provare la necessità della proposta modificazione, io po-

trei trarli dalle stesse leggi ecclesiastiche. In fatti, se nel clero secolare il chierico non può essere ammesso agli ordini superiori se non che all'età di ventun anni: se si crede che sino all'indicata età un giovane non possa scientemente e con deliberata volontà abbracciare la carriera del sacerdozio, perchè, trattandosi di religiosa professione, che ha ben altra maggiore importanza di quella del suddiaconato, non venne quanto meno per quella stabilita la stessa norma?

Sono cinque anni che sono sottratti per l'emissione dei voti solenni, ed è appunto in questo lasso di tempo . he si forma il criterio, e si comincia a conoscere e giudicare delle contingenze dell'umana vita.

Provata in cotale maniera la necessità della proposta modificazione, passerò a trattare brevemente la seconda questione, quella cioè che indicai consistere nel vedere se al potere civile competa la facoltà di stabilire l'età, prima della quale nessuno dei regnicoli possa, entrando in religione, emettere voti solenni.

Volendo risolvere in modo affermativo la suddetta questione, io non avrò a far altro che ricordare alla Camera il principio sopra il quale s'informò la adozione della legge sul fôro ecclesiastico; per mezzo di questo principio la Camera sanzionò in massima spettare all'autorità civile, in virtù di un diritto inalienabile ed inerente all'autorità medesima, la facoltà di far leggi regolatrici dello stato delle persone, sieno esse chierici o laici.

Ora, se il Governo civile è in ragione di sottoporre alle leggi comuni le persone appartenenti alla gerarchia ecclesiastica, perchè sono cittadini come tutti gli altri, a più forte ragione sarà in diritto di imporre condizioni a quelli che intendono di emettere voti solenni, perchè questi saranno colpiti dalla legge proibitiva in epoca in cui appartengono allo stato laicale, e sopra i quali il potere ecclesiastico non può misurare alcun diritto, nè esercitare giurisdizione.

Il progetto di legge di cui si tratta per nulla dissente dalle molte prescrizioni del Codice civile, regolatrici dello stato delle persone. Se le leggi civili prescrivono che un cittadino non possa liberamente disporre di sè e delle sue sostanze che all'età di anni ventuno; se per mezzo di un curatore o di un consulente giudiziario viene dalla legge posto freno alla prodigalità, perchè le stesse leggi dovranno permettere che un cittadino, inscio ed inesperto, si spogli, a cagione dell'emissione dei voti solenni, dei suoi beni, della sua libertà, per subire per tutto il corso della sua vita gli effetti della vita del chiostro? Quest'è una nuova anomalia che si trova nella nostra legislazione, e che vuol esser tolta.

Prima del Concilio di Trento nessuna età era prefissa prima della quale non fosse permessa la religiosa professione. Ciò dipendeva affatto dalla volontà dei superiori degli ordini. Gravi abusi quindi succedevano, ed è per questo motivo, come consta dalla storia, che il sullodato Concilio inclinava in sulle prime a fissare l'età d'anni 18 almeno, ed il decreto relativo poi non fu che l'effetto di una transazione coi generali degli ordini, i quali temevano di veder spopolati i loro conventi. Ed a questo riguardo altri forse potrà obbiettare che la disposizione del Concilio di Trento essendo stata da noi accettata, non si potrebbe tale disposizione mutare.

Ma è da osservare che i decreti disciplinari del tridentino Concilio furono dai vari Governi civili o ripudiati, od accettati secondo che credevano essere più di loro convenienza. Quindi ne viene per conseguenza che l'atto stesso d'adesione o rifiuto è per sua natura mutabile dipendente anco al presente ed in ogni tempo dall'autorità civile. Di più se un altro Concilio generale, od il sommo pontefice volessero mutare o modificare la disposizione di cui si tratta, del Sinodo tridentino, il Governo civile sarebbe egli in diritto di opporvisi? No, certamente.

Da ciò ne deriva dunque che l'accettazione di un decreto disciplinare non può considerarsi come un atto irrevocabile per parte del potere civile, il quale non può impedire che sia dall'autorità ecclesiastica annullato o modificato.

Del resto, questa difficoltà, anche di poco momento, non esiste nel progetto di legge, giacchè l'effetto della medesima sarà di colpire, come già di sopra osservai, le persone del tutto constituite nella condizione laicale, e per nulla sottoposte all'autorità ecclesiastica.

Molti e gravi inconvenienti succedettero, ed avvengono tuttodì come conseguenze dell'immaturità di consiglio in quelli che prematuramente sono ammessi alla religiosa professione. Io non li ricorderò tutti: ad ogni modo non posso tacere di uno scandalo che succedeva pochi anni sono in una provincia nostra marittima.

Fuvvi un miserabile che andava perlustrando le numerose famiglie, facendo dei contratti, per i quali, mediante una determinata somma, si obbligava di trasportare nello Stato romano dei giovani, e di farli religiosi! Egli è evidente che questo tristo già sapeva ove collocare la sua mercanzia mediante altri contratti a lui profittevoli.

Questo sacrilego mercimonio perdurò molto tempo, ed ancora sarebbe in esercizio se il potere civile ed ecclesiastico non vi avesse posto fine.

Ora, domando io, se l'emissione dei voti solenni non avesse potuto aver luogo che all'età del giusto discernimento, quest'infame mercatura avrebbe ella avuto luogo?

La base di questo nefando commercio fu la conosciuta inesperienza del futuro religioso: fu la sicurezza che la volontà di questi per nulla c'entrava nell'esecuzione dei fatti contratti.

Il progetto di legge che vi presento non è nuovo, come antichi sono gli scandali dalla troppa facilità con cui i giovani novizi sono ammessi alla religiosa professione.

In Italia, o signori, mentre l'Europa sonnecchiava sotto il regime degli avanzi dei mezzi tempi, principi e ministri davano opera a pacifiche riforme nella civile legislazione, e pensavano anche ad introdurre nella materia che ci occupa cautele tali per cui non avventatamente fossero compromessi i destini di quelli che alla vita monastica si dedicavano.

Le savie e pacifiche riforme cominciate in Italia nello scorso secolo, non ostante gli sconvolgimenti, le guerre e le ristorazioni che si sono succedute, stettero, perchè basate sulla retta ragione, e Roma stazionaria per esser conservatrice, non delle massime dei primi secoli della Chiesa, ma di quelle invalse posteriormente, e dopo la decadenza del romano impero, chiamò e principi e ministri novatori; tollerò con repugnanza le introdotte riforme. I popoli però, già fatti adulti nella civiltà, videro con compiacenza le riforme civili, foriere di libertà politiche, e nella storia il nome dei principi e ministri riformatori suonerà sempre gratissimo.

Noi pertanto, introducendo nella nostra legislazione le disposizioni contenute nel progetto di legge di cui si tratta, non faremo altra cosa che imitare i padri nostri che già avvertirono alle funeste conseguenze della legge disciplinare ecclesiastica nella materia; che se poi alcuni vi fossero che, ammettendo l'utilità e la necessità della proposta riforma, credessero tuttavia che la medesima si presentasse inopportuna da che fosse più conveniente di farne oggetto di trattative colla Santa Sede, io loro risponderò che opportuno si è sempre quel provvedimento che tende a togliere una contraddi-

zione nella civile legislazione, che opportuno è sempre quel rimedio per cui viene sanata un'antica piaga, e che infine, sottomettendo la materia di cui s'informa il progetto di legge ad un concordato, sarebbe lo stesso che ammettere le assurde massime che il Governo civile non possa regolare lo stato dei cittadini, anche laici, senza l'approvazione della curia romana, e rimandare ad un tempo indefinito le reclamate riforme.

Infatti, non è nelle abitudini e nella politica della Corte di Roma il definire in modo pronto ed efficace le sue vertenze coi Governi cattolici; essa spera sempre che sorvengano tempi più favorevoli.

Sapete voi, o signori, il motivo per cui Roma inclinerà ad iniziare negoziati per tenerli poscia indefiniti per lunghi anni?

Per nessun'altra causa, a mio avviso, se non per quella di paralizzare cogl'indugi e longanimità durante le trattative l'azione del Governo e del Parlamento anche nelle riforme che essenzialmente spettano al civile Governo: per tacere di altri Governi cattolici, la Spagna odiernamente subisce le conseguenze di tale sistema: sono sei o sette anni che questa potenza ha aperto trattative, ed il concordato si fa tuttora aspettare, la destrezza diplomatica di Martinez de La Rosa, la fermezza di Narvaez urtarono contro l'inerte e calcolata politica della romana curia.

Io sono certo che la Camera non vorrà batterè tale via, ed in tal maniera ledere gli interessi del paese. Ed in materia di concordati colla Santa Sede, se avessi ad esprimere la mia opinione, direi francamente che il sistema del Governo austriaco, al riguardo, si è quello che dovrebbe avere la preferenza. Questa potenza, o signori, non vuole concordati di sorta; il suo Governo, di propria volontà, mette in più stretta o larga condizione il potere della Chiesa rispetto alla civile autorità a seconda delle sue politiche contingenze.

Ma le concessioni e le restrizioni dipendono sempre dalla assoluta autorità civile, la quale, nei concordati, se non nel diritto che è inalienabile, nell'esercizio almeno del medesimo, si trova sempre minorata.

I concordati, o signori, sono di tal natura, sia per le materie che contengono, sia per la condizione delle parti contraenti che hanno con sè la causa permanente di dissidi e quistioni sull'applicazione dei medesimi.

Il concordato, o signori, del 1801, conchiuso da Bonaparte, primo console, con Pio VII, conteneva il germe di una delle cause per cui Napoleone imperatore fu rovesciato.

Nel por termine a questo mio discorso debbo far presente alla Camera che il voto che essa sta per emettere non si trova ristretto nelle modeste proporzioni del mio progetto di legge.

Il vostro voto, o signori, se affermativo, come ne ho fiducia, tenderà al rilevante scopo di rinfrancare la nazione sulla vostra ferma e decisa volontà di procedere con moderazione sì, ma con fermezza e perseveranza a tutte le riforme che entrano essenzialmente nelle attribuzioni della civile autorità.

Il vostro voto, in ultimo, rammenterà al Ministero che le esplicite promesse dal medesimo fatte per le riforme che sono correlative a questo progetto di legge devono avere finalmente il loro compimento.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Peyrone è appoggiata.

(È appoggiata.)

GALVAGNO, *ministro dell'interno.* Signori, la sola questione che si presenta alla deliberazione vostra è quella della presa in considerazione.

Io non intendo qui nè di appoggiarla, nè di combatterla; io non ho in animo di rappresentarvi quei motivi che mi distorrebbero per ora dal prendere in considerazione quella proposta. Non negherò certamente gl'inconvenienti rilevati dal deputato proponente, derivanti dalla facoltà fatta ai minori degli anni ventuno, di emettere i voti religiosi solenni. Non contesterò certamente al Parlamento l'autorità di prendere a questo riguardo legislative disposizioni, siccome vediamo praticato in altri paesi. Intendo solo di accennarvi, come la variazione, proposta qui isolatamente, sarebbe forse per produrre gravi inconvenienti dirimpetto alla nostra legislazione generale. Se vedessi la gioventù, spinta da cieco fanatismo, correre a seppellirsi nei conventi, io vi direi: gli inconvenienti sono gravi, i danni moltissimi, la cosa è urgente, provvediamo; ma i tempi che corrono non sono tali, e gli inconvenienti non sono più così gravi e frequenti, come potevano esserlo nei tempi addietro. Quindi urgenza certamente non v'ha.

Dissi che io non intendo contestare la facoltà al Parlamento di fare questa riforma; però, quando doveste legislativamente esercitarla, per me vi direi che non sarebbe ammessibile lo articolo primo nel modo che lo propone il deputato Peyrone.

Voci. Si tratta solo della presa in considerazione.

GALVAGNO, *ministro dell'interno.* L'osservazione che voglio muovere mira all'intrinseco della questione, al punto ove si dice, che gli individui non potranno emettere voti religiosi solenni. Ma, signori, in un regime di libertà, lasciate pure che ciascuno emetta voti come vuole, o in modo più solenne o in modo meno solenne.

Sta alle leggi civili il regolarne gli effetti. Quindi l'articolo primo dovrebbe essere concepito in questo modo, che la legge civile non riconosce gli effetti nei voti solenni, quando siano emessi prima dell'età di ventun anno. Voi vedete che le conseguenze verrebbero ad essere ben diverse. E questa osservazione sull'articolo primo mi porta appunto a dimostrarvi che la correzione che si vuol fare alla nostra legislazione vorrebbe essere fatta molto più opportunamente in revisione del Codice civile, ma non isolatamente e a questo modo.

Gli articoli 714, 715 e seguenti del Codice civile regolano appunto questa materia, escludendo dalle successioni intestate i religiosi professi, determinando, che questi per testamento non possano ricevere che semplici pensioni alimentarie, e disponendo inoltre che il religioso, il quale uscisse dopo 5 anni dalla professione religiosa, sarebbe restituito interamente a' suoi diritti. Ora, qual è la conseguenza di queste disposizioni? La conseguenza si è che se la professione religiosa è lecita dall'età di anni 16 sino ai 21, e così anche prima della maggiore età, avremo sovente fra i pochi (perchè son pochi quelli che facciano in tale età solenne professione), avremo sovente di quelli i quali non hanno facoltà pienissima di disporre delle cose loro. Essi portano al convento una pensione, una dote, ma non portano mai un patrimonio che potrebbe benissimo servire alla famiglia da cui si allontanano. Quando invece noi non avremo professi religiosi che dopo l'età maggiore, ne avremo di tali che entreranno nei conventi con tutte le loro fortune.

Voi mi direte che la legge civile provvede. Ma essa provvede all'acquisto di case religiose, delle manimorte; però voi sapete pure che gli stabili si vendono, si liquidano in danari, e che i denari passano facilmente da una mano all'altra. Quindi avremo corporazioni ricchissime, e vedremo ripetuti questi inconvenienti di case religiose doviziosissime le quali tengano perfino Banca, come avvenne in Francia. Di queste cose presso noi non si ebbe sin qui esempio appunto perchè la legge civile vi provvide abbastanza.

In questo stato di cose, io non vi parlo nemmeno di ciò che le discussioni in questa materia possono creare imbarazzi al Governo, i quali imbarazzi più facilmente si sentono di quello che io spiegar vi possa. Mi basta di dire che certamente nella revisione del Codice, nella revisione della legislazione generale, non si mancherebbe anche di regolarizzarne questa parte.

Quando la cosa dovesse andar oltre, certamente non spiacerebbe al deputato proponente che io gli osservassi che anche il suo primo articolo è affatto senza sanzione, perchè nell'articolo 5, mentre si minaccia una pena a chi permettesse ai minori di fare professione religiosa, quanto a coloro che professano i voti solenni in contravvenzione al disposto degli articoli 1 e 2, tanto nel regno che all'estero, si dice che si intenderanno privati dei diritti civili.

Qui non vi è sanzione, dacchè con questa disposizione tanto varrebbe il riconoscere l'efficacia di questi voti, perchè appunto i voti religiosi hanno per effetto di privare dei diritti civili.

Dunque sarebbe lo stesso che ripetere il disposto del Codice civile, e la seconda parte dell'articolo 5 renderebbe tutto il progetto di legge inefficace.

Non parlo dell'articolo 3, dove è detto che gli stranieri che avessero emesso voti perpetui in un convento, congregazione o monastero fuori dei regi Stati, e non in conformità del prescritto dalla presente legge, non saranno ammessi nelle corporazioni religiose del regno.

Signori, permettetemi che vi dica che quest'articolo è assolutamente contrario ai principii di libertà: perchè, un religioso professo che venga dall'estero a vivere in una casa religiosa, come lo tratta il Governo? Lo tratta come qualunque altro straniero. Se si regola bene, non ha nulla a dire sul conto suo; se invece si regola male, il Governo intende di poterlo mandar via. Quindi non possiamo immischiarsi delle persone che vengono qui a vivere in un convento riconosciuto dal Governo.

L'articolo 4 poi dice, che saranno assimilati agli stranieri quelli fra i cittadini del regno che avessero fatto professioni religiose in conventi, Congregazioni o monasteri siti fuori dei regi Stati, contro il prescritto della presente legge.

Ora, perchè, o signori, dovremo noi considerare come stranieri quelli fra i nostri concittadini i quali avessero fatto professioni religiose? Essi debbono essere trattati come a termini del Codice civile, cioè come religiosi professi, e niente di più, ma non vi ha necessità certamente di dichiararli stranieri.

Noi ci lagniamo degli inconvenienti che vengono dalle professioni religiose emesse prima del compimento della minore età; ma aggraviamo questa condizione, se diciamo a colui che ha fatto questa professione: noi intendiamo di ritenervi come straniero; e se gli facciamo perdere la sua patria è solo perchè ha emessa questa professione religiosa.

Per i motivi adunque che ho avuto l'onore di svolgere, ed anche per il modo con cui vi vien fatta questa proposta, io credo che fareste assai meglio per ora se giudicaste non doversi il progetto di legge del deputato Peyrone prendere in considerazione.

PEYRONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Turcotti.

TURCOTTI. La proposta di legge dell'onorevole deputato Peyrone, nella sua sostanza io la trovo giusta e conveniente non solo, ma anche necessaria ed opportuna; quindi, per quanto so e posso, ne appoggio la presa in considerazione.

L'argomento è importantissimo: tuttavia io sarò breve e semplice.

Questa legge io la trovo giusta. La prima cosa che il legislatore deve, a mio giudizio, osservare in un progetto di legge, prima di approvarlo, si è che desso non sia contrario alla naturale giustizia, cioè che non sia lesivo dei naturali diritti d'alcuno, e che non sia contrario allo Statuto o alla legge fondamentale con cui la nazione si è o venne costituita.

Ora la proposta Peyrone tende anzi ad assicurare la libertà e le facoltà personali, almeno fino all'età maggiore degli individui che intendessero di pronunziare voti solenni; giacchè, per ordinario, i minorenni, siccome privi di esperienza, e troppo corrivi nelle loro determinazioni, si lasciano facilmente ingannare, e finiscono quasi sempre con essere vittime di raggiratori interessati da cui fossero per avventura circondati.

Non lede neppure i diritti dei vescovi o del sommo pontefice, a cui certamente Iddio non ha concesso l'arbitrio di privare, anche indirettamente, i cittadini, specialmente degli altrui Stati, dell'esercizio di quelle potenze dell'anima, delle quali l'individuo non potesse in realtà spogliarsi senza, direi quasi, cessare di esser uomo. Ho detto *almeno fino all'età maggiore*, perchè, dal canto mio, io credo che anche nella maggiore età l'uomo non possa, senza uccidere in dettaglio se stesso, senza trasformarsi *perinde ac cadaver*, rinunciare per sempre alle più nobili facoltà che ebbe in dono da Dio, rinunciare cioè alle primarie potenze dell'anima, alla libertà e volontà propria, per agire ciecamente in perpetuo colla libertà e coll'arbitrio di altri uomini.

Ad ogni modo, trattandosi solamente in questo progetto di assicurare ai giovani sotto l'età di 21 anni le loro libere facoltà, la legge non potrebbe essere più giusta, poichè si impedisce con essa che i medesimi possano improvvidamente, o per vane illusioni, far getto per tutta la vita di quanto ha l'uomo di più caro ed inestimabile, cioè la libertà ed il proprio giudizio e libero arbitrio.

E non solo è giusta, ma, pei tempi che corrono, questa legge è assai conveniente. Ognuno non ignora, ed è evidente presso tutti, che dovunque in Europa stanno in presenza, e lottano energicamente tra loro due opposti principii; di qua il principio della libertà, di là quello del dispotismo. Ora noi sappiamo che non avvi istituzione più favorevole al dispotismo quanto i giuramenti o voti solenni, ossia quanto le corporazioni e gli stabilimenti ove la gioventù viene educata, ed indirettamente costretta ad emetterli.

Noi, dopo lo Statuto, siamo tenuti di propugnare il principio della libertà: nulla adunque di più conveniente quanto di impedire con una legge che la gioventù inesperta rinunci volontariamente al principio della libertà personale, e si renda ciecamente schiava dell'assoluta volontà dei superiori di qualche comunità o corporazione, a cui le leggi dello Stato non obbligano di prestare ubbidienza; ed i quali potrebbero sotto vari pretesti insinuare e comandare l'ubbidienza e la sudditanza verso i despoti stranieri, i quali vedrebbero volentieri colla nostra libertà manomessa eziandio l'indipendenza della intera nazione.

Dissi che questa legge è necessaria. Perchè, se è vero che il Governo esiste per l'utile della nazione e degli individui che la compongono, egli è dovere del legislatore di provvedere a che venga assicurata ai cittadini tutti la personalità e a libertà propria e naturale di ciascuno. (*Movimenti*) Ma chi non sa che l'emissione di un voto solenne implica una rinuncia efficace e perpetua alla personalità e libertà dell'individuo che lo emette? E in vero che cosa fa chi si lega con un voto solenne?

L'ho già accennato, egli si spoglia di tutte le potenze del-

l'individuo umano, e specialmente della libertà e della volontà non solo di agire, ma perfino di pensare.

Ora, che cosa è un individuo senza libertà, senza personalità e senza volontà propria? A mio credere non è più un vero uomo, ossia un essere intelligente conscio di se stesso, ma piuttosto un bruto sotto le spoglie umane. (*Ilarità*)

Nè mi si dica ch'egli è libero di disporre di tutte o di parte delle potenze dell'anima propria; perchè, se ciò fosse vero, ne avverrebbe di conseguenza che sarebbe lecito il suicidio almeno per motivi o sotto pretesto di religione. E siccome nè la Sacra Scrittura, nè i santi Concilii hanno giammai autorizzato la rinuncia alla vita intera, ossia l'omicidio totale di se stesso, così pure non vi ha passo dei libri santi o dei Concilii, prima almeno dell'ottavo secolo, che autorizzi l'omicidio parziale ed in dettaglio (*Movimenti d'ilarità*), ossia la rinuncia efficace e perpetua di tutte o di parte delle potenze dell'anima.

Dissi che il voto solenne implica una rinuncia *efficace e perpetua*, perchè il proponimento, anzi il giuramento solenne che si fa di non muoversi e di non pensare se non secondo il giudizio, la libertà ed il volere dei superiori così detti spirituali, che si credono autorizzati di ricevere simili voti, è mantenuto colla forza in tutte le sue conseguenze, ed è mantenuto ancora al presente, non solo sostenuto dai pregiudizi esistenti, ma eziandio colla forza delle leggi fatte ai tempi del dispotismo e non ancora abrogate.

Diffatti, se un frate o religioso qualunque, pentito del passo troppo precipitosamente o malamente fatto, volesse ritornare nel suo primiero stato di libertà, o gli verrebbe impedita la uscita dal convento, tanto più se si trattasse di femmine, o, uscendo, non sarebbe sicuro del fatto suo, della propria libertà e forse neppure della propria vita. Quindi è necessario che il Governo vi provvegga con una nuova legge onde impedire gli eccessi e le esorbitanze dei troppo zelanti per l'interesse, onore e pregiudizi delle diverse corporazioni religiose.

Forse mi si risponderà, asserendo gratuitamente, che i voti solenni non implicano una rinunzia formale e perpetua all'uso delle facoltà e potenze dell'anima, e che non si rinunzia veramente ed assolutamente alla libertà e volontà propria, ma solamente sotto certe condizioni; che l'obbligo di ridursi, entrando in religione, morto o mortificato, *perinde ac cadaver*, non è prescritto fuorchè dalle regole dei gesuiti.

Io non voglio qui fare il confronto tra i diversi statuti delle moltiplicate corporazioni religiose: quello che so per certo si è, che il principio barbaro di ridurre i novizi che entrano in religione *perinde ac cadaver* è generalmente ammesso e praticato non solo in quasi tutti i conventi o monasteri del nostro Stato, ma ben anco in quasi tutti i seminari. Ed in prova di quanto io dico voglio recare un solo esempio recente.

Nel seminario di Gozzano, diocesi di Novara, i giovani chierici, o vestiti da chierico fanno il corso di etica, ossia degli elementi di filosofia morale; fu pei medesimi fatto appositamente stampare un trattato, autore il vicario generale della diocesi, teologo Pietro Scavini: in questo trattato di filosofia morale, non so più in quale capitolo, si fanno sperticati elogi dei seguenti versi, composti da qualche gesuita per edificazione dei devoti: (*Movimenti*)

Signor, la *libertà tutta* vi dono,
Ecco le mie *potenze* e il *voler* mio!
Tutto vi do, chè tutto è vostro, o Dio
E nel vostro volere io m'abbandono.
O Dio, se voi m'amate ed io se v'amo,
Già son ricco abbastanza e più non bramo.

È vero che una siffatta preghiera è indirizzata a Dio, il quale non vorrà certamente ascoltarla (*Risa*), poichè Iddio non ritoglie, ne riaccetta i doni che egli ha fatti all'uomo, quando questi doni sono necessari all'essenza dell'uomo, come sono le potenze dell'anima, la volontà e la libertà; ma in luogo dell'onnipotente Iddio vi sono benissimo degli uomini i quali sanno maravigliosamente approfittare di queste e simili rinuncie molto frequenti, tanto più occorrendo il caso più frequentissimo, che, mentre gli individui si dichiarano ricchi abbastanza dell'amor di Dio, il ministro e l'economo del convento dichiara la corporazione religiosa non mai abbastanza ricca. Ho detto in ultimo che questa legge sarebbe molto opportuna. Ed eccone la ragione principale.

Ieri il signor ministro della guerra ha presentato una legge riguardante la coscrizione e leva militare, la quale verrà presto in discussione, perchè dichiarata d'urgenza. Colla medesima non verrebbero, per quanto a me sembra, sanzionati i principii liberali dello Statuto, cioè non si adotterebbero tutte le conseguenze, almeno per ora, che dipendono dagli articoli 24 e 25 dello Statuto.

La legge proposta dall'onorevole deputato Peyrone sanzionerebbe, e regolerebbe appunto i principii fondamentali che ho accennato. Quindi io la credo opportunissima, e voterò per la presa in considerazione non solo, ma anche per l'urgenza della medesima. (*Bravo!*)

PEYRONE. Risponderò poche parole al signor ministro dell'interno.

Esso vorrebbe che all'idea del mio progetto si sostituisse quella di non riconoscere i voti solenni; ma siffatto sistema s'appoggia sopra un principio che può avere in pratica molti inconvenienti. Io bramerei invece che fosse adottato il sistema assolutamente proibitivo; imperocchè se si accetta il sistema messo innanzi dal ministro, di non riconoscere, cioè, i voti solenni, ne può derivare che, oltre gli attuali inconvenienti, il religioso sarebbe sempre cittadino e conseguentemente avrebbe diritto di succedere e possedere, non a favor suo, ma a pro del corpo morale a cui appartiene.

In questa guisa di leggieri si scorge come s'andrebbe incontro a tutti gli inconvenienti che testè il signor ministro ha voluto apporre al mio principio.

Il signor ministro dell'interno ha poi criticato il mio progetto di legge nei suoi particolari. Io era ben lontano dal presumere di presentare alla Camera in questo progetto un'opera perfetta; e qualora la Camera credesse di prenderlo in considerazione, io di buon grado accetterei tutte quelle modificazioni, tutti quei miglioramenti che sarebbero dalla Commissione stimati più atti a renderlo tale da produrre buoni effetti.

ANGIUS. Io comincio dal riconoscere lodevolissimo il fine che si è proposto l'onorevole deputato che ha iniziato questo progetto di legge.

Conoscendo egli forse delle persone emancipatesi alla professione religiosa in prima età, le quali si trovarono poi infelicissime, vorrebbe che altri evitasse simile pericolo e cadesse nella stessa disgrazia.

Consento con lui che non si dovrebbe permettere questo passo fatale se non a persone in cui fosse maturo il giudizio, perchè così sarebbero più rari i pentimenti.

Consento che se giustamente si è interdetto ai minori di abusare dei loro beni, più rigorosamente si dovrebbe loro interdire di alienare la propria libertà.

Ma consentendo in queste massime, e riconoscendo ottimo il fine che vuole conseguire, non posso riconoscere felice il mezzo che egli ha scelto.

Questo suo progetto, se diventasse legge, quale effetto potrà avere?

Il Governo potrà allora impedire che un giovanetto col consenso dei suoi genitori conviva in un convento e vesta le insegne dell'Ordine?

Il Governo potrà egli impedire che se questo giovinetto domanda di essere incorporato in un Ordine religioso non venga esso ricevuto alla professione solenne secondo le regole canoniche; che non si facciano i riti a porte chiuse tra la sola famiglia?

Il Governo potrà annullare i voti, disconoscere la validità dei medesimi? In tal caso il Governo invaderebbe i limiti della Chiesa, agirebbe nella sfera della religione. (*Oh! oh! — Bisbiglio*); si arrogherebbe in tal modo la podestà di sciogliere, che solo tiene chi ha la podestà di legare; escirebbe dal cattolicismo e così resterebbe violato, anzi cancellato col fatto il primo articolo dello Statuto.

Ma dunque non si potrà fare questa riforma?

Io posso dire che essa si potrà meglio fare in altro modo che colla legge proposta. Si potrà fare come si fece in altri paesi, in Toscana, per esempio, nel regno di Napoli e altrove.

E dirò come. Il Governo rappresenti alla Santa Sede (*Rumori di dissenso*) la necessità di questa riforma reclamata dall'opinione di tutti, reclamata dalla ragione, dalla morale, e aggiungerò dalla religione; ed il papa colla sua autorità potrà interdire che si facciano voti solenni almeno nella età minore; potrà ordinare che i religiosi si stringano solamente con voti semplici alle regole particolari; potrà fare universale il sistema che era ed è ancora in uso nella Compagnia di Gesù. Se dunque si può meglio ottenere il fine altrimenti che con questa legge, io mi oppongo alla presa in considerazione della medesima, e propongo che il Ministero rappresenti alla Santa Sede (*Nuovi rumori*) il bisogno di questa riforma, universalmente sentita e desiderata, procuri di conseguirla.

BORELLA. Risponderò due parole alle obbiezioni fatte dal signor ministro dell'interno, e dal deputato Angius contro la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Peyrone.

L'onorevole ministro, onde dimostrare che non era cosa urgente il prendere in considerazione questa legge, esponeva alla Camera come in questo secolo siasi in gran parte spento l'entusiasmo di vestire l'abito religioso.

Il signor ministro dimostra questa volta ancora, mi rincresce il dirlo, che non legge i giornali, ed è per ciò solo che non avrà potuto vedere che in questi giorni, cioè al 19 di questo mese, a S. Barnaba in Genova, nel convento dei cappuccini se ne vestirono undici: e colui che mi ha comunicato questo fatto (e che è un consigliere comunale di quella città) mi ha assicurato in pari tempo, che presto presto (sono sue precise parole) ce ne sarebbe stata un'altra fornata. (*Ilarità*)

Il signor ministro, probabilmente, non saprà il numero dei conventi che esistono nello Stato. Da un calcolo che ho fatto io, che credo esatto, esistono nel nostro paese circa 280 conventi.

Ora, se in un convento solo si vestono undici frati in un giorno, io chiedo, al signor ministro dell'interno, se potrebbe darmi la statistica di quanti frati si vestono all'anno. (*Ilarità*) Queste fraterie erano sospese negli anni scorsi, appunto perchè essendosi sollevata nel Parlamento la questione che s'agita adesso, gli ordini religiosi furono come colti da spavento, od almeno da sospetto, e lasciarono di porre in opera quell'influenza di cui prima usavano verso i giovinetti per indurli a prendere l'abito religioso. Non appena però il Governo ebbe dimostrato, che non aveva alcun provvedimento energico da dare sopra questo soggetto, dopo che egli ebbe dichiarato che l'incameramento dei beni ecclesiastici era atto da socialista, le corporazioni religiose ripigliarono vigore, e presso noi s'è quindi di bel nuovo iniziato l'incremento delle fraterie. Parmi adunque che per questo oggetto sia degna di essere presa in considerazione la legge presentata dall'onorevole deputato Peyrone.

Rispondo ora due parole al deputato Angius, il quale ci ha detto, che se il Governo volesse mischiarsi in questa materia, usurperebbe il potere ecclesiastico, ed essere per conseguenza indispensabile che sopra questa materia il Governo si accordasse prima colla Santa Sede e le esponesse i desiderii ed i bisogni del paese. Io chiederò all'onorevole deputato Angius, se egli mi sa dire se questa sommessione in materia monacale l'avessero nei primi tre secoli gl'imperatori romani. E gli ricorderò in questa occasione certe leggi novelle di Giustiniano, di Teodosio, e quelle dell'imperatore Valente, che vennero poscia confermate da Valentiniano, nelle quali questi imperatori provvedevano, che non potessero essere incorporati negli ordini religiosi, primieramente i nobili, in secondo luogo i plebei ricchi, e per terza eccezione si stabiliva che non vi potesse entrare nessuno se non ad una certa età, il cui limite era in allora fissato a 18 anni.

Vi sono ancora altre leggi novelle le quali proibiscono ai monaci di soffermarsi nelle città, di avere conventi nelle medesime. È vero, che poi molti altri imperatori derogarono a queste leggi; ma allora il patriarca di Costantinopoli, contro il quale appunto l'imperatore Valente fu obbligato a dare questi energici provvedimenti, non riclamò; non riclamò il vescovo di Roma, che in quel tempo non era ancora papa, e non riclamò in ultimo la Chiesa. Or bene, e per qual ragione un diritto che la Chiesa, in quell'epoca, non riconosceva in sè, adesso si dovrà da noi ammettere? Accennati questi fatti storici, aggiungerò alcune poche considerazioni in favore della proposta Peyrone. In essa io certo non ravviso tutto quello che bramerei; ma per altro, siccome dall'attuale Ministero non possiamo sperare energici provvedimenti, io dico che possiamo accontentarci di questo poco, perchè in essa si provvede al miglioramento dell'individuo, ed al miglioramento della società.

Si sa che generalmente le vestizioni sono fatte in un'età in cui poco si conosce la vita, in cui è impossibile che l'uomo sappia precisamente misurare l'estensione del sacrifizio che fa. L'epoca per queste vestizioni è fissata ai 16 anni, e generalmente a questa età non si ha ancora una chiara coscienza di tutte le opere nostre; quindi una legge la quale impedisca ad un giovinetto di 16 anni di far voti che lo leghino per tutta la vita, io la credo opportuna e coscienziosa, e tendente a provvedere al bene dell'uomo.

In secondo luogo essa provvede pure al bene della società, in quanto che se è impedito ad un giovane prima dell'età di 21 anno di vestir l'abito monacale, ne viene che fino all'età di 21 anno questo giovine va soggetto a tutte le leggi civili e che quindi la società non iscapita in quanto agli obblighi che il cittadino ha da soddisfare, e fra gli altri a quello della leva.

E qui, o signori, concedetemi pure che questa immunità personale della leva è una delle principali cose a cui si deve badare; perchè pur troppo è noto che molti ai quali non garba punto il lavoro, si rinchiudono nei monasteri perchè sanno che in questo modo è provveduto loro per tutta la vita.

E qui pure mi riferisco alle antiche leggi degli imperatori romani i quali avendo veduto che lo spirito del secolo traeva già all'inerzia ed al monachismo, e quindi erano privati gli ordini civili e militari di molti utili soggetti, diedero energici provvedimenti onde impedirne l'incremento, stabiliendo (senza che la Chiesa per ciò muovesse lagnanze) che non entrassero negli ordini monastici se non coloro dai quali la società non poteva sperare utile alcuno.

Mi ricordo di una legge di Costantino, la quale vietava agli ordini monastici di ricevere giovani, i quali o per ingegno, o per forza fisica, o per qualunque altra dote sì fisica che morale potessero essere di vantaggio alla società.

Provvedendo dunque la legge Peyrone al bene dell'individuo e al bene della società, e le fraterie aumentandosi nuovamente, sia per lentezza di provvedimento in contrario, sia per inerzia governativa, o per altre ragioni, io credo che la Camera non potendo ora dare altra miglior disposizione legislativa, debba almeno prendere in considerazione la presente legge.

Starà poi alla Commissione che sarà eletta a migliorarla e renderla più consentanea, sia al Codice civile, sia alla civiltà odierna, qualora si ravvisino in essa tutte quelle mende legali di cui ha parlato l'onorevole signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli ha la parola.

GASTINELLI. Io sorgo, o signori, a spiegare il mio voto. Riconosco di buon grado coll'onorevole ministro dell'interno che non è questa la miglior proposta di legge che si potesse presentare in questa materia, ed essere la medesima suscettibile dei difetti che il ministro stesso le apponeva. Tuttavia io voterò per la presa in considerazione di tale proposta e dirò le ragioni del mio voto.

BROFFERIO. Domando la parola.

GASTINELLI. Se mi si chiede se quella proposta di legge risponda adeguatamente alle esigenze dei tempi, alle condizioni di un libero reggimento, io lo negherò assolutamente; se mi si chiede se la medesima, riprovando l'emissione dei voti perpetui e solenni prima di un determinato tempo, non equivalga ad una legale sanzione dei medesimi voti emessi dopo quel tempo, io lo concederò ingenuamente.

Non dividendo l'opinione di coloro i quali vorrebbero che la società costringesse forzatamente ciascun cittadino a rimanere nel vortice dei politici ravvolgimenti; non invidiando la calma della solitudine ad animi cui il frastuono della società sarebbe un peso, il rimanere in seno alla stessa un pericolo; non volendo chiuso un adito talvolta al ravvedimento ed alla interna riconciliazione per aprirlo alla disperazione e fors'anco al suicidio; non improvando alcuna particolare associazione anche religiosa, da cui niun timore ne possa lo Stato risentire, sono del pari lontanissimo dal partecipare ai sentimenti di coloro, i quali credono che la civil società debba suggellare della sua legal sanzione ogni pratica ed instituto di queste religiose associazioni.

Se non vado errato, questo è un rimasuglio, fra altri, di quell'ordine di cose che ebbe vita in quei tempi, in cui si pretese stringere fra la Chiesa e lo Stato tale un connubio, che si dotò poi del sangue versato a torrenti nei dissidi tra il sacerdozio e l'impero. L'emancipazione dello Stato dalla religione, della religione dallo Stato, questo è il mio voto, e credo sia e debba essere questa l'aspirazione d'ogni animo veramente liberale, d'ogni coscienza veramente religiosa. Come lo Stato non ha mestieri, a tutela dell'ordine, delle ecclesiastiche censure, così non ha la religione mestieri delle armi affidate alla custodia dell'ordine civile per proseguire la sua spirituale missione. Sia lo Stato colla sua supremazia all'interno, colla sua indipendenza all'estero, sia colle sue leggi, coi suoi ordini per la tutela, per la pace, per la sicurezza dei cittadini; sia la religione sotto all'egida della libertà di coscienza, coi suoi dommi, colla sua morale, colla sua dottrina, coi suoi riti, colle sue particolari associazioni, a speranza e conforto dell'umanità di cui santifica i primi vagiti, e di cui raccoglie gli estremi sospiri.

Qual luogo può esservi alla forza coattiva dell'impero, alla sanzione penale delle leggi dove sono vitali elementi una fede che non si impone, un amore che non si comanda?

Signori! La politica di Roma pagana, la quale tuttavia dichiarava nelle sue leggi che si doveva lasciare agli dèi la punizione dello spergiuro, per un falso religioso principio sotterrava viventi le vergini vestali, cui la propria fralezza, e l'altrui seduzione avesse un momento fatte scordevoli di una condizione di cose, che il più sovente non si erano esse volontariamente imposta.

Noi, la nostra civile società qual trattamento riserba a coloro che pentiti dei voti o estorti alla loro inesperienza od emessi nell'impeto di un malinteso fervore volessero ripudiare uno stato che hanno imprudentemente abbracciato?

Mi sovviene di una legge scritta in caratteri di sangue dagli imperatori romani, posta, credo la quinta, se non isbaglio, sotto il titolo del Codice Giustiniano, *Ad legem juliam majestatis*, per cui volendosi punire nei figli e nei discendenti i falli dei loro maggiori, si proibiva che loro pervenisse alcun che del retaggio paterno ed avito acciocchè, son parole della legge, fosse loro la vita un supplizio, la morte un sollievo.

Sarebbe forse dissimile la condizione di queste vittime d'imprudenti loro promesse, cui la nostra società si affretta dopo l'emissione di quei voti solenni e perpetui a riconoscere come morti al secolo, nè solo li spoglia di ogni presente loro sostanza che attribuisce irrevocabilmente ai successibili, ma della facoltà ancora di lucrarne in avvenire?

Si dirà che possono ottenere la secolarizzazione, che possono farsi sciogliere dai loro voti. Ma oltrechè neppur così ricupererebbero il più sovente le perdute sostanze; che sarebbe ancora se non potessero far accogliere all'ecclesiastica autorità la giustificazione del tardo loro pentimento? Non regge il mio pensiero a fermarsi su quel quadro; vogliano, non vogliano, ei bisogna si seppelliscano vivi in quei chiostri che han ricevuto le imprudenti loro promesse.

Si dirà ancora che il voto di povertà mal conciliandosi colla ritenenza della proprietà, bisogna pure che da un canto la società impedisca che il monastero succeda in questi diritti, dall'altro canto che non rimanga incerto il soggetto dei medesimi.

Eh! signori, ad escludere ogni utile del monastero bastava, a mio avviso, e basta vietare alla manomorta ogni acquisto, ogni successione in quei diritti, ogni ingerenza della manomorta nè direttamente, nè indirettamente negli stessi.

A determinare la certezza del soggetto di quei diritti aveva ella, od ha la civil società mestieri di altre regole che di quelle che determinano la stessa in faccia a tutti i cittadini? Perchè assumere un principio religioso, un voto per modificare quei rapporti, per inabilitare il cittadino ad ogni ulterior acquisto? Era forse dovere della società di conciliare quel voto colle leggi civili della proprietà? O crede ella aver così preclusa la via ad ogni frode, o non poterla altrimenti precludere che col sacrifizio del cittadino?

Tutte queste considerazioni, o signori, mi muovono a con-

venire col ministro dell'interno, che la più spiccia via e più scevra d'incagli, sarebbe di rivocar quegli articoli di legge che si riferiscono a questo ordine di cose, di continuare a considerare come cittadino e come vivo al secolo anche chi si fosse rinchiuso in un chiostro, di togliere in una parola per parte della civil società ogni legale sanzione a questi voti, lasciandoli unicamente ed in intiero sussistere nei rapporti della religione, ed è a dire nei rapporti dell'uomo colla liberissima sua coscienza, salvo quelle regolatrici provvidenze che è in facoltà del Governo d'imprimere allo stato di ciascun cittadino. E non dissimulo in conseguenza che la proposta di legge che vi si chiede di prendere in considerazione, sembri a primo aspetto, anzichè riparare a quegli inconvenienti, confermarli anzi, se non forse accrescerli. Si vieta, è vero, con essa al cittadino che non è ancor maggiore, cui la legge non permetterebbe l'alienazione di menoma parte del suo patrimonio, di spogliarsi del maggior bene, ch'è la libertà, coll'emissione di voti che, sussistendo nel restante la presente legislazione, trarrebbe seco l'abbandono di tutto intiero il patrimonio. Conseguenza di questo divieto e dei voti emessi in contravvenzione allo stesso, dovrebb'essere la nullità in faccia alla legge civile dei voti medesimi, e non, come s'insinua in quella proposta di legge, la perdita d'ogni civil diritto (ch'è nè più nè meno quanto importa oggidì la monacazione) in odio del cittadino di cui si vuol tutelare l'inesperienza contro alle conseguenze di quegli improvvidi voti.

Riflettendo tuttavia che convien pure in alcuna guisa iniziare alcun'utile riforma, e che quella proposta, discussa nel seno agli uffizi, discussa nel seno alla Commissione, sarà passibile non solo di emendamento in questa parte, ma di ampliazione in tutto ciò che potrà alla Commissione stessa ed alla Camera parer applicabile anche all'emissione dei voti perpetui e solenni dal lato dei maggiori, io non mi rimarrò dal votare per la presa in considerazione della proposta stessa.

L'onorevole deputato Angius può omai vedere che nulla ha più che fare l'articolo 1 dello Statuto nelle ragioni per cui io mi movo a votare per quella presa in considerazione.

Altronde, nel proclamare uno Stato una religione dominante, si è forse preso l'impegno di tutelare della sua forza coattiva ogni e qualunque suo particolare istituto? E forse che ci mancano esempi di altre nazioni dov'era, ed è pur ammesso quel principio, senza che siasi creduto mestieri scendere a quelle non necessarie conseguenze dello stesso?

E qual maraviglia, in questa stessa materia, se nel seno della stessa cattolica Chiesa non prima del secolo XII e di Alessandro III, fu indotta la disciplina fondata sulla distinzione dei voti semplici e dei solenni? Qual maraviglia quando sappiamo per testimonianza di Leone IX e del mellifluo di Chiaravalle, che ai loro tempi lungi che i voti perpetui formassero un impedimento dirimente del matrimonio, questo anzi dirimeva quei voti? Qual meraviglia, quando l'antica regola del primo cenobita d'Occidente ci chiarisce dello spirito della Chiesa in quei tempi rimpetto alla monastica professione che tanto durava quanto durava la volontà del professo?

Sia lecito alla società religiosa di erigere in regola di disciplina gli evangelici consigli; basti alla società civile se ella promuove l'osservanza degli evangelici precetti.

Io quindi con questa protesta, con questa riserva e con queste spiegazioni darò il mio voto per la presa in considerazione di quella proposta. (*Vivi segni di approvazione*)

BROFFERIO. (*Movimenti di attenzione*) L'onorevole deputato Angius respinge la proposta del signor Peyrone, ed io, sembra impossibile a credersi, voto coll'onorevole signor Angius. (*Ilarità*)

La proposta del signor Peyrone ha per iscopo che non vi siano più religiosi professi, se non compiuta l'età maggiore; io che non voglio frati, nè dopo la maggiore età, nè prima della maggiore età, non posso accogliere questa proposta. L'onorevole proponente, nell'esordio del suo discorso, lamentava che i conventi non fossero in armonia col progresso del secolo, dichiarava che per farli camminare di piè pari colle progredienti istituzioni, proponeva queste sue riforme. E ciò che altro significa se non che, all'ombra di pretesi miglioramenti, si vuole provvedere alla conservazione dei chiostri? Lungi da noi ogni pretesto di perpetuare la lebbra conventuale!

Taluno dirà che questo è un iniziamento a più essenziali provvedimenti. Nelle cose di gran momento io protesto di essere nemico degli iniziamenti, perchè ho veduto sempre che gli iniziamenti sono ostacoli al bene.

Rammentiamo la legge ecclesiastica che fu iniziata in questa Camera, legge che allora si presentava come un avviamento alla civile e politica emancipazione del Piemonte dalla Corte di Roma. Non mancava allora in questa Camera una voce che diceva: lasciate stare i preti, o disponetevi a snudare la spada contro di essi sino ad ultimo sangue. E prima condizione della guerra doveva essere che, tutto ad un tratto, si presentassero le leggi che dovevano riscattare il Piemonte dalla soggezione pontificale. Inutili avvertimenti! Si volle cominciare; si volle fare un primo passo: e che cosa si è ottenuto? Nulla, o quasi nulla; e intanto ci siamo preclusa la via per conseguire quelle riforme, per tenuissime, che tutte le altre provincie italiane già da molti anni posseggono. Siam noi capaci di alzare la fronte contro la romana iattanza? Sopprimiamo i conventi, e tutto sia terminato. Ma intrigarci in discussioni col papa, che nulla risolvono, per baciar poi il suo piede sacerdotale, non è cosa che possa consigliarsi da chi ha sentimento del patrio decoro.

Cangiare il diritto canonico voi nol potete; riformare il concilio di Trento neppure; potete soltanto, in nome della legge civile, suscitarvi nuovi guai colla potestà ecclesiastica.

Questi conflitti io non li temo; ma voi, dopo averli provocati, saprete voi gagliardamente sostenerli? Permettetemi che io vi dica di no; ho veduto già troppo come si sappia contrapporre con Roma; e la legge sul matrimonio, che mai non giunse dopo così solenni promesse, mi avverte della vostra sconfitta.

Evitiamo dunque, o signori, di entrare in nuovo campo, d'onde non usciremmo coll'onore delle armi. Vuolsi combattere virilmente per liberare il Piemonte dai frati? e allora io sono con voi. Ma provocare il pontefice per qualche impercettibile miglioramento colla certezza di soggiacere, a me non pare savio divisamento. Per tutte queste considerazioni, io dichiaro altamente che in ordine a monasteri e conventi, non voterò mai che per la loro soppressione. (Bene! *a sinistra*)

ANGIUS. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha la parola.

ANGIUS. L'onorevole deputato Borella avrebbe voluto che io avessi riguardato le leggi imperiali sopra gli antichi monaci, piuttosto che alle leggi canoniche. Ma posso io tener in conto di leggi i decreti degli antichi autocrati di Costantinopoli sopra i religiosi di quel tempo, che, generalmente, attendevano solo alla propria perfezione, mentre i nostri sono sussidiari del sacerdozio? Io tengo per la distinzione delle

due podestà. Dio e Cesare sono centri di due sfere diverse.

Rispondo ora al signor Gastinelli, il quale pensa che il primo articolo dello Statuto non sarebbe leso nella ipotesi da me presunta, e dico che, se noi siamo cattolici, dobbiamo riconoscere le leggi canoniche, riconosciute e rispettate in tutto il mondo cattolico, e che il Governo non le riconoscerebbe, qualora volesse pronunziare sul nessun valore de' voti fatti con le solennità prescritte.

Del resto, mi tengo onoratissimo che il signor avvocato Brofferio sia voluto concorrere nella mia opinione.

MOIA. Sarò breve. Comincierò per rispondere due parole al deputato Brofferio. Egli dice: non voglio occuparmi di legge che regoli le fraterie, perchè io non voglio più frati. Il signor Brofferio non ha pensato sicuramente alla portata che aveva questa sua parola: *non voglio più frati.* Noi vogliamo invece la libertà, vogliamo che i cittadini abbiano la libertà anche di farsi frate (Bravo! Bene! *da varie parti della Camera*) Ma la legge civile mentre rispetta questa libertà, e riconosce questo diritto...

BROFFERIO. Domando la parola.

MOIA... ha il dovere di regolarne l'esercizio, ed è precisamente nell'intento di regolarlo come l'interesse della società il richiede, che io aderisco all'idea messa innanzi dall'onorevole Gastinelli.

Non serve quello che disse il signor Angius, che quando si riconosce la religione cattolica come religione dello Stato, bisogna anche sanzionarne le discipline. Noi riconosciamo le discipline ecclesiastiche, ma non ne viene di conseguenza necessaria, che la società abbia il dovere, per farle osservare, di prestarle l'aiuto del braccio civile; perchè altrimenti, con questa teoria, noi andiamo difilato all'inquisizione. Se voi volete punire colla legge civile colui che manca a' suoi voti religiosi, dovete anche necessariamente punire coloro che non mangiano di magro il venerdì ed il sabato, e quelli altri che non vanno a far la loro pasqua. Se noi vogliamo limitare la libertà, se il Governo vuole intromettersi in quelle cose che non sono di sua competenza, necessariamente giungerà alla tirannia. Ed andremmo alla tirannia, qualora adottassimo l'idea del signor Brofferio, e dicessimo: *non vogliamo più frati.* I frati hanno anch'essi il diritto di esistere nella società, ma la società ha il diritto di regolare la loro esistenza, come ha il dovere di regolare l'esistenza di tutte quelle corporazioni che sono nella società. Per queste ragioni aderisco alla proposta del deputato Peyrone, però coi principii svolti dal deputato Gastinelli.

BROFFERIO. Illiberale e intollerante mi accennerebbe il signor Moia, perchè ho detto che non voglio frati.

Tutti hanno compreso, io spero, che io non contendo a chicchessia la facoltà di vestirsi da barnabita, da filippino o da domenicano.

Ciò che io voglio è, che non esistano legalmente corporazioni fratesche, le quali divorino le entrate dello Stato nell'ozio, nello scandalo e nella santa disposizione di far guerra alle leggi civili da cui hanno protezione e difesa.

Lecito ad ogni cittadino di farsi frate, come di farsi turco, o italiano, o chinese; ma lo Stato frattanto non si faccia complice col danaro dei contribuenti delle ipocrisie dei chiostri.

Si sopprimano i conventi; in ciò sta lo scioglimento della questione; tutto il resto è futilità e sconsigliatezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta del deputato Peyrone.

(La Camera delibera la presa in considerazione.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

MOLLARD, *relatore.* Petizioni 3587, 3646, 3665, 3681. Depuis 1849 le Conseil général de la ville de Varallo est en instance soit auprès de l'intendant, soit auprès du magistrat de santé pour obtenir la faculté d'ouvrir une nuovelle pharmacie dans l'enceinte de cette ville, ou plutôt pour rétablir une pharmacie qui existait déjà il y a quelque temps.

Le magistrat de santé a refusé cette faculté pour les motifs suivants:

1° Parce qu'il suppose qu'il existe déjà trois pharmacies dans le même lieu, et qu'une quatrième ne peut être nécessaire pour une population de 3200 âmes, et que, suivant les usages reçus, il faudrait au moins une population de 8000 âmes pour fonder une telle demande.

2° Parce qu'une concurrence excessive en cette matière ne peut être utile au public.

3° Parce que trois pharmacies bien administrées sont plus que suffisantes dans cette localité.

4° Parce que si ces pharmacies ne sont pas bien administrées, il serait seulement le cas de pourvoir à un tel inconvénient.

Le ministre de l'intérieur, en trasmettant cette décision, déclare qu'il n' est pas en son pouvoir de la réformer.

Le Conseil communal alors s'est pourvu à cette Chambre aux mêmes fins. De plus, les Conseils des communes de Breia, de Sabbia, de Civiasco, de Fobello, de Cervatto, Vocca, Cravagliana, Morca, Perrone, Cervarolo ont présenté sous les derniers numéros des délibérations, à l'appui de cette demande, du Conseil de Varallo qui réfute ainsi les motifs cités:

1° Il y aurait erreur en fait parce qu'on doit considérer qu'il n'existe à Varallo que deux pharmacies, celle du sieur Boccioloni, et celle du sieur Regaldi, celle de l'hôpital étant régie par ce dernier, et ne servant qu'à l'usage de cet établissement; puis parce que ces pharmacies ne servent pas seulement à la ville de Varallo, mais bien à tout son mandement qui est de 14,952 âmes, et même au mandement de Scopa qui est de 8781 âmes, mandements dans lesquels on ne trouve d'autres pharmacies que celles indiquées.

2° Ces faits, ajoute-t-on, excluraient l'idée d'une concurrence excessive, et même l'allégation de la suffisance des trois pharmacies dont il s'agit, en suivant même les usages cités des Conseils de santé, allégation d'ailleurs réfutée par la préexistence depuis 70 ans avant 1846 de la quatrième pharmacie qu'il s'agit de rétablir, et qui existait dans un temps où les besoins n'étaient pas aussi nombreux qu'ils sont aujourd'hui.

3° Le Conseil repousse comme inefficace le moyen de provoquer une bonne administration dans ces pharmacies si elle n'existe pas, ajoutant qu'il est notoire en fait qu'elles sont ordinairement administrées par des dames.

4° Enfin, il invoque l'exemple de la basse Valsesia où l'on trouve quatre pharmacies pour une population de 11,000 âmes.

Dans cet état de choses, votre Commission a dû d'abord porter son examen sur la législation qui régit la matière, soit sur le règlement du 16 mars 1839, et elle a reconnu qu'il appartient au magistrat de santé d'accorder la faculté dont il s'agit (articolo 59); qu'il doit même veiller à ce qu'on n'établisse pas dans les villes et les terres un plus grand nom-

bre de pharmacies que n'en exigent les besoins des habitants et c'est, est-il dit, suivant les règles qui seront établies avec l'approbation du magistrat de la réforme (articolo 6).

D'un autre côté, elle a remarqué parmi les conditions exigées pour obtenir cette faculté, la nécessité de présenter un acte consulaire, confirmé par le juge après dues informations, attestant le besoin d'ouvrir une pharmacie dans un lieu donné, eu égard au défaut d'un tel établissement, ou à l'insuffisance de celles qui existeraient, ou bien à l'éloignement et à la difficulté des communications.

En fait, votre Commission a donné une attention spéciale à l'exemple tiré de la basse Valsesia, et a pu reconnaître d'ailleurs que l'inégalité dénoncée existait dans une grande partie des Etats où l'on voyait refuser l'établissement d'une pharmacie dans des lieux où la population était double ou triple de celle d'autres localités où l'on trouvait un plus grand nombre de pharmacies.

Dans cet état de choses, votre Commission a considéré qu'il y avait, sous ce rapport, entre les citoyens une inégalité qu'il importe de faire disparaître, en établissant une règle générale et commune prévue par la loi citée; que s'il était utile d'exclure sous ce rapport une concurrence excessive, il était très-utile, et même nécessaire, d'admettre une concurrence modérée; que la loi exigeant des Conseils communaux un certificat spécial et circonstancié approuvé par le juge avec connaissance de cause, il parait rationnel de conclure que foi doit être ajoutée à un tel titre émané des parties intéressées, sauf le cas d'excès évident qui doit être réprimé par le magistrat; qu' enfin la demande du Conseil de Varallo, contenant de nouveaux faits, mériterait d'être prise en considération, à la charge cependant de la faire confirmer par le juge.

Par ces motifs, votre Commission vous propose le renvoi de cette pétition et de tout celles annexées, au ministre de l'intérieur pour être transmise de nouveau au magistrat de santé, aux fins de faire pourvoir tant sur la question générale qu'au besoin sur la question spéciale énoncées.

(La Camera approva.)

Petizione 3667. Avenati Martin, de Canavesan, demande d'être réintégré dans la pension de 67 francs 80 centimes que le Gouvernement français lui avait faite pour blessures reçues à l'armée, et que le Gouvernement de la restauration lui avait enlevée le 23 septembre 1814.

Bien que cet ancien militaire dise qu'il est dépourvu de tous documents, eu égard à la loi rendue par le Parlement sous ce rapport, et qui charge même le ministre de la guerre de faire la recherche de semblables documents, votre Commission vous propose le renvoi de cette pétition à ce même ministre.

(La Camera approva.)

Petizione 2226. Par les mêmes motifs, et bien qu'il n'énonce pas même le chiffre de sa pension, la Commission vous propose le même renvoi pour la pétition du nommé Philippe Grasso aussi militaire français.

(La Camera approva.)

Sous le n° 3632, se trouve une pétition sussignée ou sous marquée par 67 personnes.

Dans cette supplique on demande la révocation du syndic de Verduno, en ajoutant que l'un des signataires aux mêmes fins avait déjà adressé au ministre de l'intérieur un mémoire contenant des faits capables de motiver une telle demande, et que celui-ci aurait même présenté sa demission, et que le ministre au lieu de l'accepter, l'aurait engagé à la retirer en supposant, y est-il dit, qu'il n'y avait dans le Conseil aucun autre conseiller capable de remplir les fonctions de syndic.

Portant son examen sur les faits indiqués qui se trouvent, dit-on, analisés dans la supplique référée, votre Commission a considéré que bien qu'ils ne soient pas suffisamment circonstanciés, ils sont cependant de nature à porter une grave atteinte à la réputation de la personne dénoncée, soit en qualité de citoyen, soit en sa qualité d'officier public; qu'aussi, si ces faits sont réels et vrais, il pourrait devenir le cas de priver au moins l'accusé de ses fonctions publiques sans préjudice de toute autre action; que d'un autre côté si ces faits sont faux et surtout malicieusement exposés, il y aurait lieu à l'action en calomnie ou en injure; qu'en tout temps et surtout dans les circonstances actuelles, il importe essentiellement que l'autorité soit respectée et considérée, et que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de faire rendre par toutes le vois légales bonne et exacte justice à qui elle est due; qu'en conséquence, il y aurait lieu de renvoyer la pétition dont s'agit et le mémoire mentionné en instruction administrative et au besoin judiciaire, pour parvenire ensuite à un jugement régulier. A ces fins la Commission vous propose le renvoi au ministre de l'intérieur.

(La Camera approva.)

Petizione 3657. Porcio Secondo, d'Asti, expose que dans les nuits des 10, 11 avril 1849, il a construit un pont en bois sur la Bormidapour faire passer un batterie d'artillerie; que pour le payement de cette œuvre, il s'est adressé au ministre de la guerre, qui après une expertise qu' il critique, et l'avis du Conseil d'Etat, lui aurait fait offrir 2000 francs, qu'il aurait refusés portant lui même le prix de cette œuvre à 6400 francs.

Il ajoute qu'il aurait réduit sa demande à 4111 francs 50 centimes, et offert de s'en rapporter à une autre expertise ou au jugement du commandant de la batterie dont s'agit, et il aurait essuyé un nouveau refus avec l'invitation de se pourvoir légalement devant le juge compétent, et il conclut à ce qu'il plaise à la Chambre de renvoyer de nuoveau sa pétition au même ministre pour avoir égard à cette même proposition.

Sur quoi votre Commission, attendu que de la pétition même il résulte que le ministre cité aurait agi surtout de l'avis du Conseil d'Etat dans la ligne de ses attributions, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Petizione 3706. Vingt-sept habitants de Cameriano, Polzana et Peltringo, demandent la faculté de se séparer de la commune de Casalino et subsidiairement que le chef-lieu de la commune actuelle soit fixé à Cameriano au lieu d'être à Casalino.

Pour la séparation, ils invoquent :

1° La population qui serait de 1130 âmes pour les trois localités mentionnées et qui laisserait Casalino avec 1024 âmes. Puis l'étendue de territoire qui serait de 2131 hectares pour les premières, et de 1285 pour la seconde.

2° Le défaut de rapport et d'intérêt entre ces localités, soit entre leurs habitants.

3° La séparation qui existe déjà entre ces localités, pour le spirituel, pour les écoles élémentaires et pour le médecin salarié.

4° Le peu de dépense qu'occasionnerait ce complément de séparation en face du grand avantage qu'en retireraient ses habitants, puisque cette dépense se réduirait à la seule création du bureau communal.

Dans le deuxième cas, ils invoquent l'avantage des majorités qui trouveraient à Cameriano le point le plus central à cheval sur trois routes, notamment sur la route royal de Novare à Turin, tandis que Casalino s'en trouverait éloigné de plus de 4 kilomètres.

Il paraît que conformément à la loi des communes les Conseils provinciaux et divisionnaires auraient déjà délibéré sur cette proposition qui aurait été adoptée par le premier, et repoussée par le deuxième, dont les pétitionnaires réfutent l'avis par divers moyens et notamment pour des erreurs en fait. Dans cet état de choses, votre Commission a pensé qu'en principe il fallait favoriser l'établissement de tout ce qui pourrait être avantageux à une partie notable de citoyens, sans nuire à l'ordre public et à l'action gouvernementale.

Qu'ainsi il appartenait au pouvoir exécutif de délibérer d'abord sur cette demande après avoir pris en fait tous les renseignements nécessaires à ces fins, puis de décider ou de présenter à la sanction du Parlement telle résolution qu'il jugerait convenable.

Qu'enfin les motifs présentés sous ce rapport par les pétitionnaires paraîtraient dignes de considération s'ils ont la vérité pour base. A ces fins la Commission vous propose le renvoi de la pétition au ministre de l'intérieur.

(La Camera approva.)

Petizione 1805. Le syndic de Borgomanero demande la suppression, ou tout au moins un règlement sévère pour ces petits établissements où l'on vend du vin et des commestibles qu'il appelle *brioches*, et qu'il dépeint comme des repaires d'immoralité et de corruption.

Votre Commission, jugeant que cette pétition contenait des motifs qui pouvaient être pris en considération dans la loi de police, vous propose son renvoi à la Commission chargée d'examiner cette loi.

(La Camera approva.)

Petizione 3679. Sous ce numéro se trouve un mémoire en opposition à deux pétitions qui ont été présentées à cette Chambre par la commune de Voltaggio relativement aux écoles dirigées dans cette localité par la congrégation des missions ensuite d'une libéralité testamentaire.

Ces pétitions ayant été renvoyées le 8 mars aux ministres de l'intérieur et de l'instruction publique, la Commission vous propose le même renvoi pour ce mémoire.

(La Camera approva.)

Petizione 1832. Le capitaine Boschi demande qu'on admette au Parlement un représentant militaire pour chaque régiment, ou au moins pour chaque division, et qu'on annulle les promotions intempestives, dit-il, qui ont été faites dans le mois de mai 1849 dans la brigade des gardes, alors que le Conseil des ministres avait déclaré qu'il acceptait la paix.

Cette pétition ne contenant aucun renseignement ou document, votre Commission vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Petizione 1802. Le sieur Brunetti, de Turin, se plaint de ce que s'étant rendu en 1848 adjudicataire de diverses fournitures militaires, il n'a pu encore obtenir un arrêté de compte, de ce qu'on aurait réduit ses prix, fait confusion de ses marchandises, donné la préférence à d'autres qui valaient moins que les siennes, et demande que la Chambre pourvoie à cet égard.

Ne constant pas que le pétitionnaire se soit adressé a l'autorité supérieure et aux tribunaux, la Commission, suivant ses précédents, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Le Conseil communal d'Alassio demande la réunion du mandement d'Andora au mandement, dont cette première ville est le chef-lieu. Il se plaint de ce qu'il n'a obtenu aucune réponse, ou bien de ce qu'on lui aurait donné des réponses évasives et dilatoires aux divers recours qu'il avait présentés à toutes les autorités compétentes sous ce rapport, et notamment de ce qu'on aurait renvoyé cette demande à une nouvelle circonscription générale qui n'arrive jamais.

Cette pétition contenant plusieurs motifs qui peuvent mériter considération, d'un autre côté une quantité considérable des habitants d'Andora ayant présenté un contrerecours qui contient également des motifs qui doivent être appréciés en même temps, votre Commission vous propose le renvoi de cette pétition au ministre de la justice.

(La Camera approva.)

Sous le n° 1821 se trouve une pétition présentée au nom des carrossiers de San Remo. Faute de signature, la Commission n'a pas cru devoir la référer.

DEFORESTA, *relatore*. Petizione 1409. Paolo Francesco Schneider di Genova sottopone alla Camera un progetto per ottenere nello Stato l'imprestito di una somma considerevole senza dipendere, come egli dice, dalla bancocrazia.

Questo progetto consisterebbe nel creare una Commissione mista, composta dei commercianti e di possidenti; cedere a questa Commissione l'amministranza di qualche reddito dello Stato; farsi dalla stessa Commissione, e sotto la di lei responsabilità diretta, tante azioni di lire 5000 caduna, e suddividersi quelle azioni in tante altre, che sarebbero chiamate azioni figlie di lire 25, 50, 100, 500 e 1000 caduna, cogli interessi al 4 per cento, oltre due per cento per l'ammortizzazione, e cedersi poi cotali azioni al Governo affinchè le metta in circolazione col corso forzato.

La vostra Commissione, non ravvisando nè opportune, nè attuabili le idee del petente, è d'avviso che debbasi passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1440. Placido Renaldi, detenuto nelle carceri correzionali, chiede che si dichiari d'urgenza la sua petizione 1299, e che si faccia in modo che egli venga tosto giudicato, essendo egli stato illegalmente arrestato.

La Commissione, avendo riconosciuto che la Camera nella tornata del 26 aprile 1850 è già passata all'ordine del giorno sulla petizione 1299, vi propone di passare pure all'ordine del giorno su quella di cui ora si tratta.

(La Camera approva.)

Petizione 1628. Gerolamo Gandolfi propone la soppressione degli stati maggiori delle divisioni e quelli delle piazze con tutte le attuali denominazioni; e vorrebbe che quel servizio si facesse disimpegnare dagli uffiziali del corpo dei veterani, che ne riterrebbero la divisa con qualche speciale distintivo, e lo stipendio col solo aumento di una indennità di alloggio.

La Commissione, considerando che altre petizioni sovra simile argomento sono già state trasmesse al Ministero della guerra; che quella di cui si tratta non contiene d'altronde idee lontane dalla ragionevolezza, è perciò d'avviso che anche la stessa debba trasmettersi al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 1646. Airaldi Giulio, di Spigno, provincia d'Acqui, espone che in quella ed in altre provincie dello Stato, i cantonieri si appropriano tutti i prodotti in fieno, arbusti e frutti di ogni genere lungo le sponde, le ripe e nei fossi stessi dei vari rami degli stradali; e propone che tali proventi vengano

dichiarati di spettanza dei proprietari frontisti in compenso del carico che hanno dello spurgo dei fossi attigui.

La Commissione, considerando che non sarebbe conveniente di abbandonare quei proventi ai proprietari frontisti alle strade per la ragione che nel raccogliere gli stessi si potrebbero danneggiare le strade medesime. Che però i prodotti di ciò che fa parte della strada, appartenendo al proprietario della strada medesima, qualora non vi sia alcuna legge che li attribuisca ai rispettivi cantonieri, le finanze dello Stato e delle provincie potrebbero essere interessate nel fatto notificato dal petente, vi propone perciò il rinvio di questa petizione al signor ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

Petizione 1662. Giovanni Comba, di Torino, si lagna che, malgrado le sue sollecitazioni al signor sindaco, all'intendente ed all'azienda generale delle finanze, non abbia ancora potuto ottenere la sua cedola di lire 2000 pel versamento da esso lui fatto pel prestito imposto col decreto regio del 7 ottobre 1848.

La Commissione, tuttochè sia persuasa che a quest'ora il ricorrente avrà ottenuta la sua cedola, propone tuttavia il rinvio di questa petizione al signor ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

Petizione 1674. Ventiquattro commercianti in Genova in vicinanza della porta di Vacca, quartiere di Prè, chiedono che si raccomandi al ministro cui compete, di aggiungere un numero sufficiente di preposti delle dogane affinchè cessi il motivo per cui si tiene aperta la porta che il municipio ha fatto costrurre nell'anno 1845 per restituire la comunicazione tra la piazza detta della porta Vacca, ed il mare, stata interrotta nella costruzione del nuovo terrazzo; e ciò affinchè quel quartiere non risenta ulteriore danno dalla privazione di quella comunicazione.

La Commissione, sia per essere stata accertata che attualmente la indicata porta è aperta ad uso del pubblico, sia perchè non risulta che i petenti siano ricorsi al ministro a cui compete di regolare il servizio dei preposti della dogana, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1681. Bianco Giacinto, di Voghera, propone che tutte le classi di persone, niuna eccettuata, siano tassate a norma degli anni di età e sulla base di una tabella che presenta, cioè gradatamente da un centesimo sino a 2 lire; che la metà del prodotto di quella tassa vada a benefizio dello Stato, dell'altra metà se ne facciano tanti premi che da 1000 lire vanno decrescendo sino a 100, e sieno questi distribuiti ai contribuenti designati dalla sorte.

La Commissione, non credendo che la Camera abbia ad occuparsi di questo progetto, il quale si ravvisa d'altronde poco attuabile, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 1560 e 1685. I professori della facoltà medico-chirurgica, e quelli di filosofia e matematica di Cagliari si dolgono che la legge sull'istruzione pubblica non abbia migliorata la loro condizione, e che abbia soltanto favorita quella della facoltà di legge, e chiedono di essere parificati ai professori di quest'ultima facoltà.

La Commissione è d'avviso che queste due petizioni debbano trasmettersi al signor ministro dell'istruzione pubblica, affinchè vi si abbia quel riguardo che sarà del caso in occasione della legge che si sta maturando sull'insegnamento universitario in tutto lo Stato.

(La Camera approva.)

Petizione 1690. Ferro Giovanni Battista, di Racconigi, misuratore assistente, narra che avendo egli fatta rappresentanza all'intendente della provincia ed al ministro pei pessimi lavori, egli dice, che venivano eseguiti sotto la direzione del signor Ranco nei tronchi di Rigoroso e Serravalle, non gli si è dato ascolto.

La Commissione, considerando che l'oggetto di quel ricorso non riflette il potere legislativo, e che d'altronde i lavori di cui si tratta sono ora ultimati, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1708. Vari negozianti e capitani di mare narrano, come il diritto di visita che i capitani ed altri ufficiali e preposti della dogana francese e quelli della marina militare di Francia esercitano sulle navi di minor portata di 100 tonnellate che si trovano ancorate o che bordeggiano sulle coste di Francia, per accertarsi se queste navi hanno a bordo merci di cui l'entrata nella Francia medesima è proibita, rechi grave danno al commercio tra il continente dei regi Stati e l'isola di Sardegna, per la ragione che le navi che trasportano le merci in detta isola, essendo quasi tutte di portata minore di 100 tonnellate, ed essendo obbligate nel paraggio della Corsica di avvicinarsi alla costa onde essere al riparo dei venti gagliardi che scendono dalla vetta degli alti monti di quest'isola, si trovano soventi esposte ad ingiusti sequestri e vessazioni.

I petizionari chiedono perciò che si provveda per ottenere un alleviamento ai mali che opprimono il commercio colla detta isola di Sardegna.

La Commissione, considerando che, qualora sussistesse l'allegata necessità alle navi che trasportano le merci nella Sardegna di dover navigare in vicinanza delle coste dell'isola di Corsica, e le vessazioni lamentate dai petizionari, sarebbe da desiderarsi che il Governo del re, per mezzo di rappresentanze o trattative diplomatiche potesse trovar modo di far cessare le dette vessazioni, vi propone perciò il rinvio di questa petizione ai signori ministri del commercio e della marina, ed a quello degli affari esteri.

(La Camera approva.)

Petizione 1721. Serghi Vittorio Luigi, di Torino, propone che si stabilisca un diritto di patente a tutti i commercianti ed un' imposta sui capitali fruttiferi.

La Commissione, sul riflesso che le leggi che il Ministero ha presentato al Parlamento hanno soddisfatto al desiderio del ricorrente, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1735. Perla Domenico, di Torino, critica l'operazione fatta dal Governo colla Banca di Genova per l'imprestito di venti milioni che dice aver dato un benefizio esagerato e senza adeguato corrispettivo alla Banca a danno dello Stato e dei cittadini.

Siccome questa petizione non contiene veruna specifica conclusione, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1737. Leopoldo Britannio di Oneglia chiede:

1° La reiezione della legge proposta dal deputato Barralis per obbligare i proprietari dei fondi olivati ad ultimare il raccolto delle ulive in epoche determinate;

2° Libertà illimitata a tutti i cittadini di disporre dei propri beni tanto in vita che a causa di morte;

3° Piena libertà dell'insegnamento;

4° Libertà di commercio;

5° Abolizione della tassa di successione;

6° La collazione delle cariche pubbliche, richiedenti capacità intellettuali per via di concorso, l'abolizione degli

stipendi e la surrogazione di un'indennità proporzionata ai bisogni.

La Commissione riflettendo:

Che la proposta di legge circa il raccolto delle olive fu comunicata all'Accademia delle scienze, la quale, senza dubbio, si farà carico delle ragioni che possono militare pro e contro la proposta medesima;

Che le altre domande del petizionario non si ravvisano nè attuabili, nè ragionevoli;

Che infine lo stile di questa supplica è in varie parti inconveniente ed indecente,

È d'avviso che si passi all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1751. Giuseppe Richini di Tortona, chiede gli affari ecclesiastici sieno distratti dal dicastero del guardasigilli ed attribuiti al Ministero dell'istruzione pubblica, e che l'amministrazione della posta sia dichiarata dipendente dal dicastero delle finanze.

La Commissione non ravvisando dimostrata l'utilità di questa proposta è d'avviso che si passi all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1759. Il notaio Michele Gavino con un lungo memoriale propone diverse riforme alla legge sull'esercizio del notariato affinchè sia assicurato a questa istituzione un felice avvenire, e la medesima pervenga all'apice di sua grandezza.

La Commissione, non avendo scorto in quella proposta nulla di serio e di attendibile, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1768. Antonio Aime, di Mondovì, narrando di essere misuratore applicato alle strade ferrate, chiede che si provveda ai misuratori applicati alle strade ferrate con apposita legge; che con questa sia fatta speciale distinzione dei misuratori da quelli che non vestono tale qualità.

La Commissione, riflettendo che spetta al potere esecutivo di regolare l'avanzamento degli impiegati amministrativi, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1798. Il conte Luigi Molini Ceva di Scagnello chiede che la Camera gli ottenga una qualche pensione o sussidio in vista della sua assoluta mancanza di mezzi.

La Commissione, lamentando la infelice situazione del ricorrente, ma riflettendo che questo motivo non è sufficiente per dargli diritto ad una pensione, nè ad un sussidio sulle finanze dello Stato, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1799. Lorenzo Bovis di Torino chiede: 1° che si assicuri con una legge una ricompensa di onore agli uffiziali, bassi uffiziali e soldati che essendo già ritirati alle loro case hanno ripreso il servizio attivo in occasione della guerra; 2° che sieno giubilati gli uffiziali che in capo ad uno o due anni avranno il diritto di esserlo, e che sieno rimpiazzati con uffiziali giovani e capaci; 3° che si dia un'indennità ai soldati rimandati a casa loro; 4° che si provveda quanto ai surroganti che sono divenuti ufficiali onde non abbiano un doppio vantaggio.

La Commissione, ravvisando insussistente l'ultima proposta del petizionario, e riflettendo che le leggi già emanate hanno provvisto riguardo alle altre, è d'avviso che si passi all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3689. Il comune di Cannobio chiede che sia dichiarata strada reale quella che dal Piemonte conduce alla Svizzera lungo la sponda del lago Maggiore, e che si intraprenda prontamente il tratto da Intra al cantone Ticino.

All'appoggio di quella domanda il comune ricorrente rappresenta che l'importanza di comunicare colla Svizzera non riflette soltanto quelle località, ma interessa ben anche tutto lo Stato. Che non potrebbe supplirsi a quel tronco di strada colla via dell'acqua pel lago Maggiore da Arona a Magadino, per opporvisi le disconvenienze di comodità, d'incertezza e di pericoli occorribili sull'onda, e l'essere il lago Maggiore anche soggetto da un littorale all'Austria. Che in fine il tratto progettato di comunicazione da Intra alla Svizzera importa una spesa riducibile al solo ammontare di un milione come già venne rappresentato al Governo dal Consiglio provinciale di Pallanza.

La vostra Commissione, memore che dalle dichiarazioni fatte dal signor ministro dei lavori pubblici a questa Camera risulta che una Commissione creata dallo stesso Ministero, sta lavorando ad un progetto di legge per la generale classificazione di tutte le strade reali, propone che questa petizione sia trasmessa al signor ministro dei lavori pubblici onde possa comunicarla alla detta Commissione, e per quegli altri provvedimenti che fossero del caso.

(La Camera approva.)

(Municipio di Gavi - Estrazione del quinto de' consiglieri, fra quali il sindaco.)

CATTANEO, *relatore*. Petizione 3640. I signori Giuseppe Traverso e Giuseppe Bertelli, consiglieri delegati del municipio di Gavi, espongono che nel giugno dello scorso anno fu fatto colà la estrazione del quinto de' consiglieri di quel comune, fra quali venne compreso anche il sindaco, e nel luglio successivo si passò alla elezione del corrispondente numero di nuovi consiglieri; che dall'intendente generale di Genova, con decreto del 30 agosto, furono dichiarate regolari ed approvate così la estrazione come la successiva elezione, e che dal sindaco stesso fu data esecuzione a quel decreto con invitare i nuovi eletti a prender parte nel Consiglio. Sostengono che da quel momento non era più in facoltà dell'intendente generale di revocare o mutare quelle disposizioni, e quindi si lagnano perchè egli con un nuovo decreto del 21 caduto gennaio, dichiarando irregolare la estrazione del sindaco, abbia ordinato al medesimo di far procedere dal Consiglio delegato alla nuova estrazione di un consigliere, e convocar quindi il collegio per ripetere la elezione del quinto de' consiglieri, ritenendo invalidata in ogni sua parte quella avvenuta nel luglio precedente.

Dicono gli esponenti, che se l'intendente generale è dalla legge investito della facoltà di esaminare e decidere intorno alla regolarità delle elezioni comunali, dee pur ritenersi che, ove egli siasi una volta pronunziato, il suo decreto prende qualità di cosa giudicata, massime quando sia stato acconsentito ed eseguito da chi aveva interesse ad oppugnarlo; poichè altrimenti nulla vi sarebbe mai di certo in materia di elezioni comunali, e dipenderebbe dall'arbitrio dell'intendente generale di variare a suo piacimento la composizione de' Consigli. Soggiungono che se può talvolta accadere che un'elezione irregolare sia dichiarata valida per errore, sarà, se si voglia, un inconveniente inseparabile da qualunque umana instituzione, ma non ne deriva per questo che l'errore commesso da un giudice possa dargli facoltà di rivocare la propria sentenza. Sostengono inoltre che il privilegio dato ai sindaci di non andar soggetti all'estrazione, non può intendersi accordato a quelli che sono sul cader del loro esercizio, dacchè la ragione di quel privilegio sta unicamente nel

voler impedire che continuino a rivestire la qualità di sindaci quando cessarono d'esser consiglieri, ovvero, che debbano cessare dal loro ufficio prima del termine stabilito dalla legge. E sì per queste considerazioni, come per altre, che per brevità si omettono, gli esponenti volgono preci alla Camera, perchè voglia provvedere che sia mantenuta la elezione del quinto de'consiglieri di Gavi, seguita il 28 luglio dello scorso anno, ed approvata dall'intendente generale della divisione con suo decreto del 30 successivo agosto.

Benchè la vostra Commissione abbia dovuto riconoscere alquanto speciose e mal applicate al caso concreto le principali ragioni allegate dagli esponenti a sostegno delle querele da loro articolate contro il secondo decreto dell'intendente generale, tuttavia considerando che il primo decreto del 30 agosto dello scorso anno, il quale dichiarava bene e regolarmente fatta tanto la estrazione del quinto de' consiglieri, quanto la successiva elezione, fu ricevuto senza reclami da tutte le parti interessate, ed ebbe inoltre esecuzione per opera del sindaco stesso, il quale avrebbe avuto principale interesse ad oppugnarlo; considerando che dalla esecuzione di quel decreto nacquero delle posizioni acquistate, e furono conferiti de' diritti, delle preziose prerogative ai nuovi eletti, di cui essi non possono venire spogliati a beneplacito dell'autorità amministrativa, ma solo in forza di un regolare giudizio; considerando infine che, seppure sia vero che il sindaco vada per legge esente dall'estrazione anche quando questa venga effettuata sul finire del suo esercizio, sta in fatto altresì che all'epoca del 21 caduto gennaio, allorchè emanava il secondo decreto dell'intendente generale, che dichiarava irregolare la estrazione fatta nel giugno passato, perchè comprensiva della persona del sindaco, era questo scaduto dalla carica, nè avea ricevuto dagli elettori la qualità necessaria per esservi confermato.

Per queste ed altre considerazioni, le quali si riferiscono agli effetti che partorirebbe quel decreto in pregiudizio di tutti i nuovi eletti, la Commissione vi propone di inviare la petizione in discorso al signor ministro degli interni per gli opportuni provvedimenti.

AVIGDOR. Je désirerais savoir si les conclusions de la Commission tendent à recommander l'affaire au ministre d'une manière positive, ou si le renvoi qui est proposé et que je n'ai pas encore pu comprendre depuis que j'ai l'honneur de siéger dans cette Chambre, a pour but de renfermer la pétition dans la poussière des cartons et dans l'oubli.

J'appelle l'attention de la Chambre sur le rapport de cette pétition; c'est une affaire sérieuse en ce sens, qu'elle touche aux libertés communales et aux fondements de toutes les libertés. Il y a ici, si je n'ai pas mal compris, une violation flagrante de l'article 74 du Statut qui règle les institutions communales. Messieurs, l'intendant ne s'en est pas trop soucié et il viole encore l'article 73 du Statut en interprétant à sa manière et comme bon lui semble, l'article 282 de la loi communale. C'est ainsi que je crois avoir compris. Je demande en conséquence à monsieur le rapporteur de vouloir bien me donner des explications sur ce qu'il entend par le renvoi de cette pétition au Ministère.

Si ce renvoi est une pure et simple formalité, une recommandation sans but et sans utilité, alors les députés qu'une pétition intéresse plus particulièrement demanderaient une recommandation plus vive, plus efficace. Mais je tiens, dans cette circonstance, essentiellement aux droits, octroyés par le Statut à chaque citoyen.

Et justement parce que je parle du Statut, il est bon de détromper certaines gens qui ont assez l'air de penser des lois fondamentales de l'Etat, ce que disait un sculpteur de l'antiquité, d'un bloc de marbre: *Je peux en faire une borne ou un Dieu, choisissez; j'en ferai l'une ou l'autre, à votre choix.*

Le Statut doit être une loi pour tous, et plus haut on est, plus profond doit être le respect qu'on lui porte.

Ce n'est pas parce qu'un pays est situé au milieu des montagnes, qu'il est éloigné de la capitale, qu'on doit permettre aux intendants d'agir en petits proconsuls, de révoquer à leur gré un décret qu'ils avaient déjà approuvé six mois auparavant. Si l'intendant de Gênes a trouvé que les déterminations du Conseil étaient mal prises, il devait le manifester immédiatement, et ne pas attendre six mois pour le faire.

J'appelle l'attention de la Chambre sur ces faits qui se produisent assez souvent. Il ne faut pas que dans nos campagnes on puisse dire comme on dit en Russie, quand un serf est maltraité par son seigneur, et qu'on l'engage à se plaindre: « Dieu est trop haut, et l'empereur est trop loin » répond-il.

Il faut que nos concitoyens dans quelque endroit du royaume qu'ils soient ayent la conviction que la loi est près d'eux, qu'elle est toujours vigilante et prête à les protéger, et qu'il n'y a pas de sommité pour haute qu'elle soit qui puisse la violer impunément, et faire de l'arbitraire.

CATTANEO, *relatore.* Quanto all'interpellanza che l'onorevole deputato Avigdor mi ha poc'anzi rivolta, io non saprei rispondere altro fuorchè quello che ho accennato nella mia conclusione.

La Commissione riconosce la ragionevolezza delle cose esposte dai petenti, e conchiude perchè la petizione sia inviata al ministro dell'interno per gli opportuni provvedimenti. Essa opina che abbia luogo il solo rinvio che la Camera decreta quando stima che le petizioni meritino di essere trasmesse al Ministero.

Quanto all'aggiungere particolari raccomandazioni, io penso che siffatta formula non convenga nè al decoro, nè alla dignità della Camera, imperocchè quando essa crede che una petizione sia meritevole dell'attenzione del Governo, questo non vorrà certamente non curare il voto della Camera medesima.

AVIGDOR. D'après les observations qui viennent d'être données par monsieur le rapporteur, j'insiste pour que la Chambre ait la bonté de vouloir bien recommander cette pétition d'une manière spéciale. Il faut espérer qu'avec cette recommandation il n'en sera pas d'elle comme des agonisants à qui l'on donne l'absolution pour les envoyer en paradis et non au purgatoire.

Je ne désire pas que cette pétition reste dans le purgatoire, qu'on appelle cartons ministériels, où, à défaut de feu, c'est la poussière du bureau qui la consommerait. Et c'est de cette fin que je veux la sauver en demandant pour elle la protection de la Chambre.

Cette recommandation de toute la Chambre doit avoir, selon moi, auprès du Ministère une importance plus grande que celle isolée de la Commission des pétitions. C'est le motif qui me fait insister à fin que la Chambre veuille bien recommander à monsieur le ministre cette pétition. Ce qui le portera à exercer une surveillance un peu plus vigilante sur les décrets de ses employés, de manière que ceux-ci sachent qu'ils ne peuvent cacher leur arbitraire sous la protection ministérielle. C'est à eux surtout à donner l'exemple du respect aux lois et ce n'est certes pas en inspirer que de leur donner de fausses interprétations pour faire de la tyrannie.

Voilà ce que je demande, et j'espère que la Chambre aura l'obligeance de recommander vivement cette pétition au

Ministère parce qu'elle a trait à la liberté communale, qui est le berceaux de toutes les libertés, et celle dont la majorité sent plus particulièrement le précieux avantage.

PRESIDENTE. Mi pare che questa sia solo una questione di formola: imperocchè il signor relatore ha detto che la Commissione ha riconosciuta la ragionevolezza delle lagnanze fatte dai petenti, e chiesto l'invio della petizione al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Parmi quindi non vi sia essenzialmente differenza tra la proposta del signor Avigdor e quella della Commissione. Pertanto porrò ai voti la formola proposta dal signor Avigdor, cioè il rinvio al ministro dell'interno con raccomandazione.

(La Camera approva.)

CATTANEO, *relatore*. Petizione 3520. Gli alunni piemontesi del collegio Puteolano in Pisa trovano cosa ingiusta ed assai gravosa per essi il venir assoggettati, come attualmente si pratica, a tutti gli esami, ed a tutte le consuete spese universitarie, allorchè, compiuti gli studi si fanno a chiedere nello Stato la conferma della laurea conseguita nell'Università, ove per legge furono abilitati a studiare. Dicono di avere infruttuosamente sporte le loro querele al Governo; ed ora chiedono dalla Camera un provvedimento, che dia loro facoltà di ottenere la conferma di laurea senza alcuna spesa, e mediante un solo esame.

Su questa seconda parte della loro domanda, benchè ravvisasse potersi avere una sufficiente garanzia di capacità dai due esami privati, e dall'esame pubblico di laurea, sembrò tuttavia alla Commissione di non potervi proporre alcuna risoluzione in proposito, poichè riconosceva essere nelle attribuzioni del Ministero lo stabilire e limitare, giusta il disposto delle vigenti leggi, le prove d'idoneità, che nell'interesse della società debbansi richiedere dai laureandi. Non così quanto alla prima parte della instanza.

Considerando rispetto a questa che le lettere patenti colle quali il duca di Savoia Carlo Emanuele nel 1604 approvava la fondazione del collegio Puteolano in Pisa, dichiarano espressamente che, « essendo quella istituzione dedicata a profitto di sette alunni poveri e sudditi suoi, permetteva ai medesimi, quali sarebbero eletti in perpetuo, di potere liberamente andare a studiare nella città e collegio di Pisa, ed ivi addottorarsi, senza che perciò vengano ad incorrere in pena alcuna; e ciò non ostante qualsivoglia ordine fatto o da farsi in contrario; »

Considerando che a quella speciale concessione non fu mai nel tratto successivo specialmente derogato;

Considerando inoltre che se le vigenti leggi universitarie accordano con facili condizioni agli scolari poveri il mezzo di andare esenti dalle spese degli esami, non saprebbe vedersi ragione per cui dovessero venirvi assoggettati gli alunni del collegio Puteolano, i quali hanno già implicita nella loro nomina la voluta prova di povertà, e sono inoltre dispensati da ogni relativa spesa in virtù della legge di fondazione del collegio in cui venivano autorizzati a studiare;

Perciò la Commissione incaricavami di proporvi che la presente petizione si trasmetta al signor ministro della pubblica istruzione, onde sia provveduto come di ragione alla prima parte della domanda che concerne la spesa degli esami.

(La Camera approva.)

Petizione 3560. Chivarello Giuseppe e Lanza Giacomo, rappresentano che fin dal primo aprile 1848 furono assunti a prestar servigio in qualità di facchini straordinari nel regio arsenale di Torino, ove durarono fino a tutto il febbraio dello scorso anno, nella quale epoca furono diffidati a cessare dal servizio;

Che era stata loro assegnata la mercede di lire 2 al giorno compresi i giorni festivi;

Che invece non percepirono mai se non lire 1 50 per ciascun giorno, e pe' soli giorni di lavoro;

E quindi chiedono, come loro dovuto, un complemento di mercede pel tempo che servirono, pari a lire 515 per caduno, dichiarando di far ricorso alla Camera per la ragione che al ricorso da essi sporto al Ministero di guerra erasi risposto: *non potersi assolutamente accogliere in senso favorevole la loro domanda*, senza allegarne verun sostanziale motivo.

La Commissione, avendo potuto ravvisare dalla lettera ministeriale unita alla presente petizione, che se il ricorso de' petenti venne reietto dal signor ministro, ciò si fu unicamente perchè, contro il loro asserto, gli risultava provato che la mercede da corrispondersi ai medesimi pei loro servigi era stata da essi acconsentita in una lira e cinquanta centesimi pei giorni di lavoro; ed essendo altronde evidente che se rimanesse conflitto sulla quantità della mercede dovuta, sarebbe desso di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, vi propone di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3648. Il Consiglio della città di Pinerolo, mentre con suo apposito ordinato prendeva lodevole deliberazione di abolire ogni minervale per le scuole di quel civico collegio, a fine di rendere l'istruzione più agevole ad ogni classe di persone, deliberava altresì la presente petizione ai rappresentanti della nazione per eccitarli a far che siano abolite simili tasse in tutte le scuole dei collegi reali, onde rendere l'istruzione gratuita, ed ugualmente accessibile, così ai poveri che ai ricchi.

La Commissione, tributando i meritati encomii al civico Consiglio di Pinerolo per aver con opportuno divisamento rese profittevoli a tutti quegli abitanti le scuole civiche mantenute colla sostanza del comune, non poteva accogliere senza molta restrizione l'altra parte delle sue deliberazioni, che costituisce l'oggetto di questa petizione.

Ella ravvisava esistere una gran differenza fra le scuole comunali sostenute con fondi locali, e quelle dei collegi reali, che vengono promosse e stipendiate dallo Stato col danaro di tutti i contribuenti; nè le pareva giusto che per fare ad una città le scuole secondarie gratuite, si dovesse accrescere il carico dei tributi a molti poveri comuni, che non hanno per sè la possibilità di aprire neanco una misera scuola elementare. Tuttavia, guardando più che ad altro al nobile scopo della petizione, e sapendo esser raccolta presso il Ministero una Commissione incaricata del riordinamento generale dell'insegnamento pubblico, vi propone l'invio della petizione al signor ministro della pubblica istruzione.

(La Camera approva.)

Petizione 3615. Il causidico collegiato Edoardo Quarra in nome e nell'interesse della comunità di Sanfront, ed appoggiato ad un analogo ordinato di quel Consiglio delegato, preoccupandosi delle supposte intenzioni in che sia il Governo di sopprimere la giudicatura di mandamento colà esistente, si fa ad esporre alla Camera le molte ragioni che dovrebbero invece persuadere di conservarla, e la prega di voler fare ufficio presso il Governo acciò rimanga esaudita la sua domanda.

Ritenendo la vostra Commissione che non possano variarsi le circoscrizioni giudiziarie se non per apposita legge, nè constandole di alcun progetto del Governo a questo riguardo, e considerando altronde come non sia della dignità e decoro

della Camera il movere uffici presso il Governo su di cosa che non abbia altro fondamento che un vago sospetto, vi propone sulla presente petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3638. Rapetto Michele, di Mombaruzzo, soldato della classe 1822, appartenente alla seconda compagnia fucilieri, primo battaglione, nono reggimento di fanteria, espone che, avendo riportata una grave ferita di arma da fuoco alla battaglia di Volta Mantovana nella campagna del 1848, ebbe a passare lungo tempo negli ospedali prima di ottenerne la guarigione; e soggiunge che oggi pure, benchè omai cicatrizzata, quella ferita non lascia di cagionargli gravi dolori ed incomodi, nè gli permette di poter resistere ai lavori della campagna, come pur vorrebbe la troppo scarsa sua fortuna e il bisogno di sua famiglia.

Ricorre quindi alla Camera perchè, in ragione di queste circostanze e dei lodevoli servigi da lui prestati in guerra, voglia gratificarlo di un sussidio.

Duole alla vostra Commissione di non poter rispondere ai voti del petente, che pare aver date prove di non comune valore in pro della patria; ma andando essa persuasa che, ove egli voglia rivolgersi al ministro della guerra, non gli sarà da questi certamente negato quel maggior favore che siagli concesso dalle veglianti leggi, si trova in debito di proporvi di passare all'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

Petizione 3536. Lo scultore Angelo Bruneri, lamentando la sorte infelice cui sono ridotti nel nostro paese i cultori delle arti belle, con tutto che ve ne abbiano degli egregi, cui non negò natura la scintilla del genio, ne ravvisa la causa principale nel difetto di occasioni a distinti lavori, e ciò pel mal vezzo ch'ebbe qui troppo lungo dominio, di non volere tener in pregio se non gli artisti d'oltre monte. Desiderando pertanto che si ponga termine a così ingiusta e dannosa costumanza, volge preci alla Camera, onde voglia provvedere che non vadano tradite le speranze degli artisti nazionali in occasione che dovrà allocarsi il monumento di pubblica riconoscenza decretato a memoria ed onore del prode e generoso re Carlo Alberto.

La vostra Commissione, facendo ragione ad alcuna fra le considerazioni che si accolgono nella presente petizione, e volendo rendere un giusto tributo d'omaggio all'eccellenza dell'arte italiana, la quale sola può comprendere od esprimere con degno concetto il sublime quanto infelice ardimento del principe generoso che tutto sacrificava alla dignità ed alla indipendenza della patria, ritenendo altresì che all'amore ed alla riconoscenza dell'arte italiana ben si convenga il celebrare la memoria di colui che tanto accrebbe di nobiltà e di onore, vi propone di rendere raccomandata la petizione al signor ministro dei lavori pubblici ed alla Commissione incaricata della esecuzione del monumento sovraccennato.

(La Camera approva.)

Petizione 3653. Sangioanni Antonio del fu Domenico, di Mombello, antico caporale nell'esercito dell'impero francese, gratificato di pensione militare nel 1813, e riformato per gravi ferite riportate sui campi di battaglia, chiede di venire reintegrato nella pensione che dal 1814 in poi non gli venne più corrisposta.

In ordine a questa domanda essendo già stato provveduto dal Parlamento con apposita legge, e potendo quindi il petente valersi del suo diritto presso il ministro di guerra, la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Voci. Non siamo più in numero.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione del bilancio passivo del dicastero dell'interno.